

CCXCIII.

2ª TORNATA DI VENERDI 29 GIUGNO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI

INDICE.

Atti vari:

Nomina di sotto-segretari di Stato (ADAMOLI e SALANDRA)	Pag. 10943
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
Piano regolatore di Palermo (SARACCO), .	10961
Disegni di legge:	
Provvedimenti finanziari (<i>Seguito della discussione</i>)	10947
Oratori:	
BOSELLI, <i>ministro delle finanze</i>	10959
CLEMENTINI	10959
CRISPI, <i>presidente del Consiglio</i>	10962
FAGIUOLI	10948
IMBRIANI	10962
SONNINO, <i>ministro del tesoro</i>	10951
	10958-61-65
STELLUTI-SCALA	10958
VACCHELLI, <i>relatore</i>	10953
	10960-61-62-64-65
Bilancio di assestamento (<i>Approvazione</i>) . .	10967
Interrogazione	10945
Commissione di generali:	
Oratori:	
IMBRIANI	10945-47
MOCENNI, <i>ministro della guerra</i>	10945-46
Votazioni segrete	10964-11003

La seduta comincia alle 14,10.

Zucconi, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata pomeridiana precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cerruti, di giorni 5; Capoduro, di 8; Beltrami e Lucca, di

5. Per motivi di salute, gli onorevoli Di Marzo, di giorni 5; Ungaro di 10.

Se non ci sono obiezioni, questi congedi s'intendono conceduti.

(Sono conceduti).

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Da S. E. il presidente del Consiglio, sono pervenute le seguenti lettere.

« Mi onoro informare l'E. V. che S. M. il Re, con Decreto del 21 corrente mese, ha accettato le dimissioni rassegnate dal commendatore ingegnere Giulio Adamoli, deputato al Parlamento, dalla carica di sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, nominando il medesimo sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.

Il presidente del Consiglio

« Crispi. »

« Mi onoro informare l'E. V. che S. M. il Re, con Decreto del 21 corrente mese, ha accettato le dimissioni rassegnate dal commendatore professor Antonio Salandra, deputato al Parlamento, dalla carica di sotto-segretario di Stato per le finanze, nominando il medesimo sotto-segretario di Stato per il tesoro.

Il presidente del Consiglio

« Crispi. »

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. La Camera, nella seduta anti-meridiana, ha condotto a termine la discussione del bilancio di grazia e giustizia, e del

disegno di legge per approvazione di aumenti per lire 64,000, e di una corrispondente diminuzione alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia, e dei culti, durante l'esercizio finanziario 1893-94.

Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questi due disegni di legge.

Si faccia la chiama.

Miniscalchi, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Aguglia — Ambrosoli — Andolfato — Antonelli — Arbib — Arcoleo.

Baccelli — Badini — Barzilai — Basetti — Basini — Beltrami — Bertolini — Bonacci — Bonasi — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brin — Brunetti Eugenio — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci.

Cadolini — Cambray Digny — Campus-Serra — Canegallo — Canzi — Capaldo — Capilongo — Capozzi — Carcano — Carezzi — Carpi — Cavagnari — Cavalieri — Centurini — Chiaradia — Chiesa — Chinaglia — Cibrario — Civelli — Clementini — Coëco-Ortu — Coffari — Colajanni Federico — Colombo-Quattrofrati — Colpi — Compans — Contarini — Costa — Costantini — Cremonesi — Crispi — Cucchi.

Dal Verme — Damiani — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Gaglia — Del Balze — Del Giudice — Della Rocca — De Luca Paolo — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Blasio — Di Broglio — Di Rudini — Di San Donato — Donati.

Elia — Ercòle.

Fagioli — Falconi — Farina Emilio — Farina Nicola — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferri — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frascara — Fulci Nicolò.

Galimberti — Gamba — Garavetti — Gatti-Casazza — Ghigi — Gianolio — Giorgini — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giusso — Grandi — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Lefebvre — Levi Ulderico — Lo Re Francesco — Lovito — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi.

Maffei — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Mariotti — Martorelli — Marzotto — Masi — Maury — Mecacci — Miceli — Miniscalchi — Miraglia — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli Enrico — Morin — Murmura.

Nasi — Nicastro — Nicolosi — Nigra.

Odescalchi — Omodei — Ostini.

Palamenghi-Crispi — Panattoni — Panizza — Papa — Papadopoli — Patamia — Paternostro — Pellegrini — Pelloux — Pettrini — Petronio — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pinchia — Piovene — Polti Giuseppe — Pompilj — Prineti — Pugliese — Pullino.

Quintieri.

Rampoldi — Randaccio — Rava — Reale — Riboni — Ricci — Rinaldi — Riola Enrico — Rizzotti — Rizzo — Romanin-Jacur — Rospigliosi — Roux — Ruffo — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacchi — Salandra — Salemi-Oddo — Sani Giacomo — Sanvitale — Saporito — Scaglione — Schiratti — Sciacca della Scala — Serena — Serristori — Silvani — Soggi — Sola — Solimbergo — Sonnino Sidney — Sormani — Sorrentino — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Talamo — Testasecca — Toaldi — Tondi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Tortarolo — Trigona — Trincherà — Trompeo.

Vaccaj — Vacchelli — Valle Angelo — Vendramini — Vischi — Visocchi — Volaro-De Lieto.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zainy — Zappi — Zecca — Zucconi.

Sono in congedo:

Agnetti — Arnaboldi — Barracco — Bastogi Gioachino — Bastogi Michelangelo.

Campi — Cao-Pinna — Capoduro — Capelli — Cerruti — Comandini.

De Giorgio — Delvecchio.

Facheris.

Lucca Piero.

Pottino — Pullè.

Rosano — Rubini.

Silvestri — Simonelli.

Torrigiani.

Sono ammalati:

Di Marzo.
Filopanti — Fortis.
Galeazzi — Giordano-Apostoli.
Grimaldi — Guj.
Lugli.
Pais-Serra — Perrone.
Roncalli.
Ungaro.
Valle Gregorio.
Zizzi.

Assente per ufficio pubblico:

Baratieri.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Interrogazioni.

Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca le interrogazioni.

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare per rispondere alle due seguenti interrogazioni:

Dell'onorevole Imbriani-Poerio: « per conoscere perchè il generale Ricotti non è stato compreso nella Commissione dei generali recentemente nominata. »

Dell'onorevole Cavallotti: « perchè dalla nuova Commissione dei generali furono escluse tutte le più alte e riconosciute autorità militari risapute favorevoli alle economie sul bilancio della guerra. »

Mocenni, ministro della guerra. La differenza fra le due interrogazioni sta solamente in questo: che quella dell'onorevole Imbriani è più determinata, poichè si riferisce precisamente ad una data ed egregia persona; quella dell'onorevole Cavallotti è più indeterminata e, nello stesso tempo, più lata, perchè accenna a tutte le persone che, secondo l'onorevole interrogante, per quanto competenti, sarebbero state escluse dalla Commissione.

Io potrei, credo, limitarmi, a dichiarare che la nomina della Commissione è un atto puramente e semplicemente interno ed amministrativo, del quale io non sono in obbligo di rispondere alla Camera. Ma poichè mi si domandano, per la forma stessa delle interrogazioni, risposte ben determinate, io non ho difficoltà a dire che l'egregio generale nominato dall'onorevole Imbriani non è

stato da me compreso nella Commissione per una semplicissima e chiara ragione.

Io non aveva bisogno di interrogarlo, imperocchè le sue convinzioni, ferme e chiare, sono state da lui largamente esposte in un memorabile discorso, pronunziato in Senato in data del 29 giugno dell'anno scorso; e sono state anche pubblicate in un noto periodico della capitale.

In quanto alle altre persone che, secondo l'onorevole Cavallotti, sarebbero state escluse dalla Commissione, io non posso sapere a quali persone egli alluda; ma se per caso alludesse a coloro che, in altro momento, hanno avuto larga parte nell'amministrazione militare, gli direi che, per un sentimento di riguardo verso di loro, non potevo includerli nella Commissione. Infatti, essi non avrebbero potuto che ripetere quello che hanno già detto più volte nel Parlamento. Avendo anzi taluno di essi rivolto a me qualche biasimo per i sei milioni di economie che ho introdotte nel bilancio della guerra, è evidente che io non potevo chiamarli in una Commissione a cooperare con me nel cercare nuove economie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Io aveva rivolto questa interrogazione non solamente al ministro della guerra ma anche al presidente del Consiglio, appunto perchè non si tratta di un semplice atto amministrativo, ma di un atto essenzialmente politico. Infatti, come tale fu annunziato alla Camera dal presidente del Consiglio, allorquando disse che una Commissione di generali sarebbe stata incaricata di esaminare tutte le possibili economie da introdursi nell'esercito, e nel bilancio della guerra.

Rispondemmo da questi banchi, che a questo si doveva provvedere con Commissioni parlamentari; e che una Commissione tecnica, una Commissione di militari, non era, secondo noi, costituzionale. Che se si trattava di una Commissione consultiva tecnica, avrebbe dovuto, a nostro avviso, essere nominata prima dal ministro della guerra (poichè la questione delle economie militari è sul tappeto da tanto tempo) e consultata; e quindi il ministro della guerra, quale ministro responsabile e non come si esprimeva il presidente del Consiglio, susseguentemente al parere di una nuova Commissione politica, avrebbe dovuto fin da principio avere dei criteri ben definiti intorno alle economie da farsi.

Io parlo anche del presidente del Consiglio, perchè la mia interrogazione è rivolta anche a lui; ed anzi a questo proposito mi permetta il nostro presidente di fare una parentesi. Ci sono alcune interrogazioni dirette al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, che stanno nell'ordine del giorno da un mese. L'innovazione introdotta nel regolamento per le interrogazioni parve sana e liberale, e che fosse un sindacato efficace; invece sta diventando anch'essa una burla, perchè il signor presidente del Consiglio non si trova mai presente nell'ora delle interrogazioni.

Presidente. Onorevole Imbriani, questo non ha a che fare con la sua interrogazione!

Imbriani. Io aveva chiesto appunto licenza di fare questa osservazione, che potrò riprendere poi; e continuo. Il presidente del Consiglio dunque, dichiarò da quel banco che erano state esaminate scrupolosamente dal Ministero tutte le economie che si potevano fare nel bilancio della guerra, e che non se ne potevano fare più di quelle proposte; e che sarebbe stata un'aberrazione il pretenderle.

Ciò indicava che ci aveva dovuto essere una Commissione di persone tecniche, che aveva studiato ed informato il Ministero. Il signor ministro della guerra aggiunse, e ricordo bene le sue parole: le economie di quest'anno non sono neanche economie; sono spese rimandate. Dunque tutte le economie erano una burla!

Venuta la Commissione dei Quindici, questa domandò tanti milioni di economie. Venuto in discussione il bilancio della guerra, noi dimostrammo quante economie si potevano fare. Ora si è formata questa Commissione di generali, che altre economie devono studiare.

Lasciamo stare l'organamento di questa Commissione dal lato politico; ma noi domandiamo: perchè non avete posto in questa Commissione persone tanto competenti come, ad esempio, il generale Ricotti, come il generale Ricci?

Volevate dunque, signor ministro, una Commissione *ad usum delphini*? una Commissione di cui già conoscevate in anticipazione il verdetto? Non volevate opinioni diverse, che si discutessero in seno alla Commissione! non volevate una discussione in contraddittorio!

Il ministro della guerra ha detto: noi già conoscevamo le opinioni del generale Ricotti!

Nello stesso modo che conoscevate le opinioni sue, conoscevate anche quelle degli altri generali, che avete chiamato a far parte della Commissione! Vi siete formata una Commissione a modo vostro, una Commissione che dicesse ciò che volete...

Presidente. Onorevole Imbriani, la Commissione è composta di uomini, dei quali il paese conosce l'integrità, e di cui l'esercito si onora. E perciò Ella non può fare di tali supposizioni.

Imbriani. Io non faccio che seguire il ragionamento del ministro della guerra, il quale ha detto: non abbiamo messo nella Commissione il generale Ricotti (ed io aggiungo il generale Ricci) perchè conoscevamo già le opinioni sue, che egli aveva ampiamente manifestate.

Ora c'è forse una prova maggiore del perchè si sia formata questa Commissione? Questa è una prova apodittica che non si vuol fare alcuna economia; che adesso, a Parlamento chiuso, questa Commissione manifesterà i suoi intendimenti; e che voi, avendo ben sei mesi di piena dittatura, senza nessun sindacato del Parlamento, farete quel che vorrete, ed a novembre verrete a dirci che economie non se ne possono fare; o ne farete qualcuna proprio minima, spulciando qua e là, come suol dirsi.

Ora intendiamoci chiaramente dinanzi al paese, perchè non ci sia nè inganno nè parvenza d'inganno da nessuna parte, e perchè noi non facciamo la figura d'ingenui o d'ingannati, che è sempre la peggiore delle figure. Noi insistiamo nel dirvi che avete formato una Commissione di generali di cui conoscevate già le opinioni a voi favorevoli, escludendone gli altri di cui conoscevate le opinioni contrarie, per non avere opposizioni, e per non toccare neppure uno dei Corpi d'esercito che vi sono tanto a cuore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Mocenni, ministro della guerra. La Camera avrà osservato che io mi sono astenuto dal pronunziare nomi.

Per ciò che concerne l'egregio generale Ricotti (al quale mi è grato in questa occasione di esternare solennemente non solo la mia grande reverenza, ma la mia somma riconoscenza) ho già detto qual'è stata la vera ragione per la quale il Governo ha creduto di non comprenderlo nella Commissione. L'onorevole interrogante ha parlato anche del generale

Ricci. Ebbene, io sono certo che se l'onorevole interrogante conoscesse, come io le conosco, le attuali condizioni di salute del generale Ricci, avrebbe imitato me e non l'avrebbe in questo momento nominato. L'onorevole interrogante ha detto che io ho nominato una Commissione *ad usum delphini*. No, onorevole Imbriani, questo è troppo sospettare della mia lealtà. Io ho nominato una Commissione di persone competentissime. Basti ricordare che alla testa di codesta Commissione sta quell'uomo egregio da tutti riverito, amato e stimato che è il generale Cosenz. A fianco gli stanno il nuovo capo di stato maggiore, i due ispettori generali di artiglieria e genio e tre distinti comandanti Corpi d'armata.

Ho dato le istruzioni di studiare tutte le maggiori possibili economie. Non ho messo alcun limite e le proposte che saranno per farmi, io le studierò ed esaminerò. Naturalmente, e in questo ha detto benissimo l'onorevole interrogante, sento di essere io solo responsabile degli atti che presenterò alla Camera e non voglio certamente coprirmi con una Commissione, la quale è incaricata da me di studiare, unicamente per darmi consiglio con l'alta opinione e con la larga esperienza dei membri che la compongono.

Imbriani. Chiedo di parlare. (*Mormorio*).

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Una semplice parola. Tale quale è, questa Commissione avrebbe dovuto essere nominata sei mesi fa come Commissione amministrativa. Ora non è che una Commissione politica la quale assorbe i diritti...

Presidente. Ma no, onorevole Imbriani, è una Commissione consultiva nominata dal Governo.

Mocenni, ministro della guerra. Più di una volta, tanto nella Commissione dei Quindici come qui nella Camera, richiedendo il Governo che la Commissione dei Quindici o la Camera stessa indicasse quali erano le economie da farsi, è stato detto al Governo: nominate un Corpo tecnico, una Commissione che le debba studiare. Quindi quanto ho fatto è stato un atto di doverosa reverenza verso la Camera.

Imbriani. Sì, ma doveva esser fatto prima. (*Rumori*).

Presidente. Sono trascorsi i 40 minuti.

Agninini. Chiedo di parlare.

Presidente. Su di che?

Agnini. Per un richiamo al regolamento. **Presidente.** Parli pure.

Agnini. Il regolamento stabilisce il diritto d'interpellanza e d'interrogazione. Il diritto d'interpellanza, tutti sanno che è divenuto inutile ed irrisorio, sicchè la maggior parte dei deputati hanno dovuto ricorrere all'altro dell'interrogazione, perchè le interpellanze dormono da mesi e mesi all'ordine del giorno e non vengono mai alla discussione.

Ora alcune mie interrogazioni corrono la stessa sorte, a quanto pare, poichè da molti giorni alcuni ministri, come quello dell'interno e quello dei lavori pubblici, non intervengono al principio delle sedute.

Presidente. Quello dei lavori pubblici era ieri qui.

Agnini. Le mie interrogazioni sono d'indole importantissima. Se i signori ministri sono occupati altrove, incarichino i sotto-segretari di rispondere. Che ci stanno a fare i sotto-segretari?

Presidente. Ieri il ministro dei lavori pubblici era qui e pronto a rispondere alle sue interrogazioni, e Lei non era presente. Anzi le dirò che ho mancato al mio dovere, perchè avrei dovuto dichiarare decadute le sue interrogazioni.

Agnini. Permetta, signor presidente, io non poteva supporre che ieri sarebbe venuta la volta di una mia interrogazione al ministro dei lavori pubblici, la quale porta il numero 28 o 30.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici era venuto quasi espressamente per rispondere alla sua interrogazione.

Agnini. Gliene sono grato, ma non potevo supporlo.

Seguito della discussione dei provvedimenti finanziari.

Presidente. Essendo trascorsi i quaranta minuti per le interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari. »

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 15.

Anzitutto avverto la Camera che essa ha dinanzi agli occhi tutti gli articoli che furono già, nelle sedute precedenti, approvati dalla Camera stessa.

Rendo lode al relatore, che ha avuto la

gentilezza di occuparsi tutta la mattinata per mettere in ordine il disegno così come è stato votato.

Veniamo dunque all'articolo quindici:

« È approvata la legge che si riproduce come allegato *F* riguardante il rimborso del debito del Tesoro verso la Cassa depositi e prestiti e provvedimenti per il servizio di alcuni debiti redimibili. »

L'onorevole Fagioli ha facoltà di parlare su questo articolo.

Fagioli. Onorevoli colleghi! L'articolo 15 dei provvedimenti finanziari, di cui ha testè dato lettura il nostro presidente, comprende evidentemente due parti; con una si approvano taluni provvedimenti riguardanti il debito redimibile, con l'altra si concede onorata sepoltura alla parte finanziaria della legge sulle pensioni; onorata sepoltura che le si dà dopo avere spremuto da quella legge tutto quello che si poteva spremere.

La Camera non si sorprenderà se, avendo partecipato al concepimento, sento la necessità di dire qualche parola sulla tomba che precocemente si schiude all'opera nostra.

Nel proporre la legge delle pensioni, e parlo soltanto dell'operazione finanziaria, il Governo aveva presenti due scopi da raggiungere: il primo, quello di ottenere una entrata straordinaria, destinata a pareggiare per il corso di due anni, la spesa con l'entrata, senza ricorrere ad imposte e facendo assegnamento sulla consolidazione di tutte le spese del bilancio dello Stato; il secondo era quello di aver agio di ordinare in un modo diverso il credito locale in Italia.

Per quello che riguarda il primo scopo, cioè di ottenere il pareggio negli esercizi 1892-93 e 1893-94, può dirsi che, rispetto al primo esercizio, l'operazione abbia raggiunto tutto intero l'intento che il Governo si proponeva.

Infatti, per l'esercizio 1892-93, abbiamo già il consuntivo, approvato dalla Camera, dal quale risulta che, calcolando il provento dell'operazione, così detta, delle pensioni, il conto consuntivo si è chiuso non con un disavanzo, ma con un avanzo del Tesoro di 7 milioni circa.

Studiando il significato di queste cifre, si può dire che la gestione patrimoniale sarebbe stata, nel consuntivo, pregiudicata di una trentina di milioni; ma il concetto che si proponeva il Governo, allorchè quella legge

fu discussa, non era già di togliere anche l'inconveniente delle diminuzioni patrimoniali, ma era quello di pareggiare il bilancio contabile, e questo scopo per quell'esercizio è stato pienamente raggiunto. L'esercizio successivo è tuttora in corso. È inutile ricordare alla Camera quali avvenimenti gravissimi abbiano contribuito da un lato ad aumentare la spesa e dall'altro a diminuire l'entrata; e soltanto l'assestamento del bilancio potrà dire poi chiaramente quanto manchi al bilancio del 1893-94 perchè l'intento che si era proposto l'Amministrazione precedente possa dirsi raggiunto anche rispetto a quell'esercizio.

Convien però notare che la stessa Amministrazione precedente intendeva di rafforzare le entrate dello Stato con due monopoli i quali non furono più presentati alla discussione a cagione delle più urgenti difficoltà fattesi innanzi.

Detto ciò, la Camera non ha bisogno che le si rammenti che questa operazione consisteva essenzialmente nel procurare al Tesoro dello Stato una maggiore entrata per nove anni, sempre decrescente nella sua entità; nel raggiungere il pareggio nel conto corrente fra il Tesoro e la Cassa depositi; nel riprendere poi una discesa graduale fino al trentesimo anno, in cui il debito veniva completamente estinto.

Tale essendo la natura dell'operazione, la quale ebbe per sè il voto di una maggioranza assai forte nella Camera elettiva ed un voto molto meno benevolo in Senato, ma sufficiente perchè diventasse legge, quando io ho letto i provvedimenti proposti dall'onorevole ministro del tesoro mi sono chiesto quale necessità vi poteva essere di dichiarar sospeso l'effetto della operazione a partire dal 1895-96, cioè a partire dall'esercizio venturo.

Se questa operazione delle pensioni era diretta a costituire un aiuto al Tesoro dello Stato, io mi son chiesto qual ragione vi potesse essere di togliere efficacia alla operazione delle pensioni profittando nondimeno del vantaggio che la operazione ha dato e dà per i primi tre anni.

Ed essendomi ricordato che l'onorevole Saracco, con uno splendido discorso, sostenne allora in Senato la convenienza di restringere l'operazione a soli tre anni, mi sono persuaso che l'opinione sua deve aver prevalso nel Consiglio dei ministri sull'opinione

non meno autorevole del mio amico l'onorevole Sonnino, che in questa Camera difese ed approvò quell'operazione.

Evidentemente qualche grave ragione deve aver addotto l'onorevole Saracco per modificare le convinzioni palesate dal ministro del tesoro, quando si discusse quella legge.

Non intendo trarre da questa osservazione alcun argomento di critica pel ministro del tesoro perchè so che gli uomini politici possono dalle mutate circostanze essere indotti a modificare anche le loro opinioni; aspetto però di sentire da lui quali sono le ragioni nuove e diverse che lo hanno portato a riconoscere utile, che quella legge debba avere il suo effetto soltanto per tre anni: come appunto l'onorevole Saracco aveva sostenuto in Senato.

Ragioni sufficienti io non ne saprei veramente trovare. Comprenderei che si sospendesse l'efficacia di questa operazione quando le condizioni della finanza e del tesoro fossero tali che rimanesse escluso il bisogno di ricorrere ulteriormente alla Cassa depositi e prestiti per ottenere quello che l'anno scorso fu trovato necessario ancora per tutti i nove anni che ci dividevano dalla fine del secolo (e nei quali la finanza dello Stato si è riconosciuto essere gravata di carichi straordinari destinati ad aumentare le spese ordinarie); ma purtroppo le condizioni del bilancio non sono punto migliorate, sia per la diminuzione delle entrate, sia per l'aumento di alcune spese indeclinabili: e quindi non è male avere a disposizione ancora gli altri 90 milioni in cifra tonda, che si dovrebbero riscuotere negli ultimi sei anni.

Infatti questo bilancio 1894-95, secondo lo stesso Governo, ha bisogno di essere aiutato perchè presenta un disavanzo che la Camera conosce abbastanza senza che io torni a parlarne minutamente.

Gli stessi provvedimenti finanziari che stiamo discutendo potranno servire a coprire il disavanzo fra l'entrata e la spesa di 1^a categoria, ma lasciano ancora allo scoperto il fabbisogno ferroviario per l'esercizio stesso.

Piuttostochè far gravare questo disavanzo delle spese ferroviarie sui contribuenti in questo periodo affannoso in cui la finanza italiana non recede innanzi ad alcun mezzo eroico per uscire dalle difficoltà in cui si trova, mi pare che sarebbe prudente conservare questa risorsa.

Ad ogni modo io mi domando: che scopo, che interesse c'è a chiedere, un anno prima della scadenza, che questa operazione venga tolta di mezzo?

Il ministro del tesoro avrebbe tutto il tempo, nell'anno venturo, di presentare la sua proposta, che ora è innanzi alla Camera, tutte le volte che, dai risultati della gestione in corso e da quelli della gestione del prossimo anno finanziario, potesse apparire facilmente dimostrabile, che si può rinunciare a questa risorsa.

Io, quindi, su questo punto, mi attendo dall'onorevole ministro del tesoro schiarimenti che valgano a dimostrarmi le ragioni che io non ho saputo rinvenire, ma che certamente devono essere abbastanza forti se l'hanno indotto a mutare l'opinione che egli aveva, in proposito, manifestato alla Camera. È noto che questa sua opinione era, allora, tanto autorevole, che, per togliere l'unico ostacolo che si frapponeva ad un accordo fra i concetti dell'onorevole Sonnino e quelli del ministro del tesoro del tempo, si consentì di mutare la forma del provvedimento in modo che apparisse la temporaneità di quella operazione, la quale veniva quindi accolta come semplice contro-corrente fra il Tesoro e la Cassa depositi e prestiti.

Io quindi attendo, prima di votare questo articolo, di udire le ragioni per le quali il ministro del tesoro trova, oggi, conveniente, prima del tempo fissato per la scadenza, di considerare come esaurita l'efficacia di questa operazione delle pensioni, con l'anno 1895-96.

Dissi che la proposta di legge mirava a due fini: il primo, quello del pareggio del bilancio, di cui ho parlato testè; il secondo, quello di preparare la strada al nuovo ordinamento del credito locale.

Debbo dichiarare che la mia impressione, allora come oggi, è questa: che il credito locale, come è regolato in Italia, non corrisponde all'ideale del credito ai Comuni ed alle Provincie; non vi corrisponde perchè, secondo me, l'immobilizzazione che si fa del patrimonio attivo della Cassa dei depositi e prestiti in operazioni di mutui, che hanno la durata di 25, talvolta di 30, e perfino di 35 anni, non è un'operazione rispondente veramente ai fini della Cassa dei depositi e prestiti; non è un'operazione rispondente alle grandi guarentigie da cui questa istituzione dev'essere circondata.

Per questo io pensava allora, e penso adesso, che un conto corrente, come è stata qualificata l'operazione della Cassa pensioni, tra il Tesoro e la Cassa dei Depositi prestiti, potesse presentare un assai minor pericolo, di quello d'investire le entrate della Cassa in mutui ai Comuni ed alle Provincie. Perchè, data una crisi repentina, la quale induca i creditori della Cassa al ritiro dei loro depositi, il bilancio dello Stato potrebbe immediatamente fornire i mezzi occorrenti a sventarla; mentre le finanze dei Comuni e delle Provincie, vincolate soltanto al pagamento delle annualità d'ammortamento e degli interessi, non potrebbero ottenere dal credito risorse straordinarie, non potrebbero, nè presto, nè tardi, fornire alla Cassa dei depositi e prestiti i mezzi richiesti dalla gravità dell'allarme che sorgesse improvvisamente nel mercato.

Io quindi riteneva quell'impiego a favore del Tesoro preferibile a quello prestabilito dalla legge per i prestiti ai Comuni ed alle Provincie.

A sostituire poi codesta funzione della Cassa depositi e prestiti si provvedeva con la fondazione di un istituto privato, all'esempio delle nazioni più colte e civili.

In Austria-Ungheria ci sono infatti istituti di credito locale destinati a fare i prestiti ai Comuni, mediante emissione di cartelle.

Abbiamo l'esempio della Francia, la quale, avendo la Cassa dei depositi e prestiti organizzata in modo analogo al nostro, ne limitò l'azione ai piccoli prestiti, affidando le operazioni importanti all'Istituto del credito fondiario, con quelle stesse norme che noi avevamo proposte nel disegno di legge che rimase in mano alla Commissione, senza poter aver l'onore della discussione davanti al Parlamento.

Questa situazione, se bene ho potuto argomentare dalla relazione che precede i provvedimenti finanziari e dalla esposizione finanziaria dell'onorevole ministro, è quella che più di tutto ha contribuito ad indurre il Governo a sospendere l'operazione delle pensioni nel 1895-96. Il Governo infatti ha pensato che, per effetto delle anticipazioni che la Cassa dei depositi e prestiti doveva fare al Tesoro dello Stato, non le rimaneva sufficiente margine per disporre grosse somme a vantaggio dei Comuni, dei Consorzi e delle Provincie; ed infatti essa fu costretta ad alienare taluni

dei titoli che possedeva, per far fronte alle domande urgenti.

Rispondendo a quanto io ebbi ad osservare nella discussione generale, il ministro del tesoro osservò che la Cassa dei depositi e prestiti non poteva compiere la sua funzione rispetto ai Comuni, fintantochè non fosse stata sicura che il conto corrente col Tesoro sarebbe cessato col cessare dell'esercizio attuale.

Per quello che riguarda i rapporti fra l'operazione delle pensioni e le condizioni della Cassa dei depositi e prestiti, io ne ho già detto abbastanza nella discussione generale. Credo di poter affermare ancora oggi che i risparmi postali non sono diminuiti; che i depositi volontari sono stati per un momento in diminuzione, ma poi sono andati riprendendo, o accennano a riprendere la loro entità ordinaria e normale; che la Cassa dei depositi e prestiti del resto è stata costretta a quando a quando, a realizzare i suoi titoli per fare fronte agli impegni. L'unico inconveniente che si verifica, ma che non ha nessuna attinenza con l'operazione approvata con la legge del 1893 è che nelle condizioni presenti del mercato, qualsiasi alienazione che la Cassa depositi e prestiti sia costretta a fare, le riesce svantaggiosa per il rinvilio generale dei titoli.

Ma se qualche perdita ha dovuto fare, certamente essa è stata compensata dalla surrogazione dei Buoni del tesoro a lunga scadenza al consolidato, operazione questa vantaggiosissima per la Cassa.

Non è quindi accaduto nulla che spieghi la necessità di disfare oggi quello che si è fatto ieri, e che forse torneremo a rifare domani, e che ci possa persuadere a rinunciare al concetto organico fondamentale di una sistemazione del credito locale secondo l'esperienza ed il consiglio che ci viene da tutti gli altri paesi. Il progetto che vi venne presentato e che è rimasto innanzi alla Commissione, incontrò due difficoltà sostanziali. L'una, che debbo attribuire all'onorevole Vacchelli, arguendolo dalle parole, che egli dettava nella relazione della Commissione dei Quindici, egli, che faceva parte della Commissione per la legge sul Credito locale.

L'onorevole Vacchelli vagheggia una concessione alla Cassa di emettere obbligazioni al portatore in corrispondenza ai prestiti autorizzati.

Io non voglio giudicare oggi di questa operazione, discutibile in tempi floridi e normali, ma assai grave e non consigliabile nel momento presente.

L'altra obiezione, che si fa, consiste in ciò che il concessionario Istituto italiano di credito fondiario era privilegiato e non si voleva rinforzare questa forma di privilegio, che era invisa a molti onorevoli deputati. Ma queste due difficoltà un nuovo progetto può evitarle, salvando il concetto organico, vale a dire, statuendo che i grossi prestiti debbano, come si è fatto in Francia, essere affidati ad un Istituto privato, e che la Cassa depositi e prestiti debba esser liberata dalle gravissime responsabilità, che possono arrecarle i grossi prestiti dei quali si è abusato e si potrebbe in avvenire abusare.

Il modo di impiego dei capitali è certo il meno corrispondente a quella garanzia speciale, che deve esser data ai creditori della Cassa depositi e prestiti, cioè a tutto il popolo italiano, che è creditore per via dei libretti della Cassa di risparmio.

Io quindi anche su questo punto, sento il desiderio vivissimo di avere dal ministro qualche schiarimento, che valga da un canto a tranquillare Comuni e Provincie, che si trovano adesso nella difficoltà di contrarre grandi operazioni di credito, che se qualche volta possano essere inopportune, qualche altra volta sono indispensabili. I corpi locali debbono trovare un aiuto nella azione dello Stato.

Quando io abbia avuto dal ministro queste spiegazioni, se ne resterò convinto, mi farò un dovere di associare la mia evoluzione all'evoluzione dell'onorevole ministro; ed acconsentirò al tacito seppellimento di questa operazione delle pensioni, per la quale possiamo dire di aver lavorato insieme un giorno, per metterla alla luce. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Io non tornerò ora a discutere in genere di tutta l'operazione delle pensioni, ossia la questione dell'opportunità o meno di aver costretto la Cassa depositi e prestiti a fare per una serie di anni forti anticipazioni al Tesoro dello Stato, in relazione con la spesa delle pensioni. Io votai quella legge, pur dichiarando allo stesso tempo, che io la consideravo come un espediente a cui si ricorre in attesa di provvedi-

menti organici o per dare a questi il tempo di produrre tutto il loro effetto. Dichiarai espressamente che votavo la legge « come un espediente temporaneo, provvisorio, come un debito in gran parte inevitabile, sicuro come sono che non c'è Governo, non c'è Parlamento che si rispetti, che possa assistere impassibile allo spettacolo di un disavanzo aperto e dichiarato nel bilancio dello Stato, senza far nulla per ripararvi, soltanto perchè si è fissata prima la forma con cui contrarre il debito, per evitare che tutto intero il peso del disavanzo graviti sul Tesoro. » Dunque da parte mia nessuna contraddizione.

Il Governo, essendo appunto peggiorata la situazione generale, si è preoccupato degli invocati mezzi organici per poter normalmente ristabilire il pareggio del bilancio.

Ora siccome pei provvedimenti già votati dalla Camera e per quelli che il Governo si è impegnato di presentare in novembre, si spera di poter raggiungere completamente il pareggio tanto nelle entrate e spese effettive, come nel movimento dei capitali col bilancio 1895-96, così con quell'esercizio stesso si propone di sospendere completamente l'azione della legge votata nell'anno scorso.

Ma non soltanto da questa considerazione è stato mosso il Governo, poichè l'onorevole Fagioli potrebbe benissimo rispondere: eravate a tempo a sospendere l'azione della legge anche dopo novembre, quando già avete assicurato le condizioni richieste per poter rinunciare alle anticipazioni della Cassa dei depositi.

Senonchè l'urgenza di preoccuparsi della questione fin da ora e di risolverla, viene dalla considerazione delle mutate condizioni di fatto da quando il Parlamento votò la legge ad oggi; condizioni di fatto assolutamente indipendenti da qualunque esame di merito sulla legge stessa.

L'onorevole Fagioli ha prevenuto i miei argomenti e ricordando alcune mie parole pronunziate nella discussione generale, ha accennato ad alcune di queste condizioni, vale a dire al forte ribasso di tutti i valori e quindi alla necessità per la Cassa depositi di andare incontro a gravi perdite nella realizzazione dei suoi titoli.

E difatti essa ha già dovuto subire nella alienazione dei suoi titoli perdite considerevoli.

Sono inoltre mutate altre condizioni re-

lative a quella legge. Quando fu votata quella legge non era ancora stata proposta, od almeno non era ancora stata discussa l'altra sugli Istituti di emissione. Ora in occasione di questa seconda legge fu introdotto un articolo, se non erro, dalla Commissione che ne riferì alla Camera, col quale si vietava agli Istituti di emissione l'esercizio del credito fondiario. Con ciò indirettamente si veniva a rendere impossibile il persistere nel concetto che all'Istituto italiano di credito fondiario si addossasse un nuovo onere, quale sarebbe stato quello del credito comunale in luogo e vece della Cassa dei depositi e prestiti, poichè una gran parte d'Italia sarebbe rimasta senza alcun istituto, che facesse il credito fondiario.

Inoltre le condizioni generali, che si tenevano in conto nel fare le previsioni per parecchi anni, riguardo alle entrate della Cassa depositi, si sono naturalmente modificate.

Per effetto della crisi generale i depositi delle Casse di risparmio postali sono diminuiti. Si può sperare che questo sia un fenomeno passeggero, ma sta in fatto che tutto il movimento dei depositi volontari in genere ha dato a pensare alla amministrazione della Cassa depositi, e che anche i depositi giudiziari e cauzionali sono piuttosto in diminuzione, che in aumento.

Tutta l'azienda della Cassa depositi e prestiti si presenta oggi in condizioni abbastanza diverse di quel che non si presentava quando fu dalla Camera votata la legge della operazione delle pensioni; onde, indipendentemente da ogni considerazione sul merito di quel provvedimento, è opportuno oggi per la Cassa depositi ed è quasi necessario per assicurare qualche credito ai Corpi locali, il sospendere l'azione di quella legge; perchè se la Cassa depositi sino da oggi non fosse assicurata che col finire dell'esercizio prossimo essa potrà di nuovo disporre di tutti i suoi mezzi, senza dover fare per qualche anno anticipazioni al Tesoro dello Stato, essa non potrebbe in alcun modo riprendere il servizio del credito locale.

Anche nelle condizioni, in cui si presenta la sospensione col presente disegno di legge, riescirà difficile alla Cassa dei depositi, volendo mantenere un'amministrazione rigorosa e corretta, di riprendere il servizio prima della fine dell'esercizio prossimo. Ma quando essa fosse fin da ora per allora assicurata della

cessazione d'ogni anticipazione al Tesoro, potrebbe in parte venire a sollievo dei bisogni più urgenti, specialmente dei Comuni piccoli.

Bisogna considerare questo: che la legge dell'anno scorso determinava che dopo votata, come doveva subentrare un altro Istituto a fare questo servizio, la Cassa depositi avrebbe sospeso qualunque prestito ai Corpi locali che superasse le 50,000 lire.

Ora questo di fatto non ha potuto avvenire, poichè, siccome nessun altro Istituto ha potuto essere sostituito, la Cassa depositi ha dovuto forzatamente, per non far fallire e Comuni e Provincie e Consorzi che già avevano preso degli impegni in previsione di queste risorse, continuare a far prestiti per somme ragguardevoli.

Anche per questa ragione si sono peggiorate di molto le sue condizioni, da quando fu fatta la legge sulle pensioni. Dai calcoli fatti dall'Amministrazione della Cassa dei depositi, che in questi ultimi tempi si è preoccupata molto di questa condizione più gravata, risulterebbe che ove si seguitasse così per il prossimo quinquennio in cui vi sono le anticipazioni maggiori da farsi allo Stato per la legge sulle pensioni, essa non potrebbe per l'intero quinquennio fare alcun servizio di credito rispetto ai Corpi locali nè grandi nè piccoli. Mentre ove si sospenda, con la chiusura dell'esercizio prossimo, l'obbligo derivante dalla legge delle pensioni non potrà riprendere intero il servizio nelle stesse proporzioni in cui lo faceva in passato, ma per circa la metà; a meno che migliorassero molto le condizioni del paese; ma la prudenza consiglia a non fidarsi troppo e non andare più oltre.

L'onorevole Fagioli ha accennato a tutti gli altri mezzi con cui si potrebbe sopperire al credito locale.

Ora sono stati spesso proposti dei progetti, nel 1884 e più volte alla Camera, per sostituire, sia sotto forma di obbligazioni più o meno garantite, sia con l'intermedio della Cassa depositi e prestiti, sia con Istituti diversi, di sostituire altri Istituti alla Cassa depositi, ma finora tali progetti non hanno avuto gran buona accoglienza dal Parlamento. Io non dico che la questione non si possa ancora studiare; quello che ho detto finora implica anzi in parte la necessità di occuparsene. Perchè, ancorchè si sospenda, secondo la disposizione della presente

legge, l'obbligo della Cassa depositi, questo servizio, come ho dichiarato, non potrebbe mai riprendersi per intero. Quindi l'argomento di studio ci sarà sempre, e speriamo che si possa trovare un giorno qualche maggiore risorsa pei Comuni e le Provincie.

Ma oggi come oggi sarebbe assai imprudente il lasciare la Cassa depositi nei gravi frangenti in cui si trova, mantenendo il servizio del credito locale affidato a lei e continuando a fare le anticipazioni; oppure troncando ad un tratto il servizio del credito locale, con la sicurezza di vedere sospendere i pagamenti ad una quantità di Comuni che hanno già avuto degli affidamenti più o meno determinati. E si tratta spesso dei Comuni più piccoli. È vero che i Comuni piccoli chiedono piccole somme, ma è tanto maggiore il loro numero, onde riunite insieme, le domande dei Comuni piccoli, fino a 100,000 lire, che sono davanti alla Cassa depositi, superano già, se non erro, i 14 milioni. Davanti alla Cassa depositi ci sono ora domande che superano già di assai, nel loro totale, i 100 milioni. Non dico che a tutte si debba dar retta! Tutt'altro! Anzi io sarei per restringere quanto è possibile; ma altro è il frenare, altro è il troncamento affatto ogni sussidio ai Corpi locali. Perché non si tratta spesso di spese nuove che s'incoraggino i Comuni a fare facilitando loro il credito; si tratta spesso di trasformazione di altri debiti molto più onerosi.

Dacchè la Cassa depositi fa questo servizio, ha già trasformato oltre 185 milioni di debiti dei Comuni, facendo loro condizioni di gran lunga più favorevoli.

Ora bisogna pensare che specialmente per quanto riguarda i piccoli Comuni, qualunque fosse il sistema che si volesse adottare per il credito locale, sia di obbligazioni da emettersi sul mercato dalla Cassa depositi stessa, sia di istituti speciali, sarebbe quasi impossibile immaginare un mezzo di dare a così buon mercato il denaro come lo può dare la Cassa depositi; perchè essa sola può ottenere dal pubblico, quasi indipendentemente dalle condizioni momentanee del mercato, il denaro al tre o al tre e mezzo per cento. Quindi la Cassa depositi, per quanto riguarda il credito locale ai piccoli Comuni, potrà sempre fare condizioni favorevoli e fisse e normali, quali non potrebbe fare nessun altro Istituto, perchè nessuno potrebbe concorrere

con lei nel ricevere i denari a basso prezzo dal pubblico.

Per tutte queste ragioni generali che, viste le condizioni della Camera, io accenno soltanto, ma di cui l'onorevole Fagioli comprende facilmente tutte le possibili esplicazioni, io lo prego di votare anch'egli la sospensione della operazione delle pensioni nelle condizioni in cui l'ha proposta il Governo.

Egli mi dirà: Ma perchè non lo fate per il 1894-95? Per una semplice ragione, che non sono riuscito, a malgrado di tutti gli espedienti e di tutte le imposte o economie, a poter mettere il bilancio in condizioni tali da potere fino ad oggi (vista la necessità di sospendere l'emissione di nuovi titoli) rinunciare alle anticipazioni della Cassa depositi.

Se l'avessi potuto, l'avrei fatto molto volentieri.

Onde per forza dobbiamo rimandare la sospensione delle anticipazioni alla fine dello esercizio prossimo.

Ma fin d'ora è necessario dare affidamento alla Cassa depositi e prestiti che col 30 giugno 1895 sarà liberata da quest'obbligo.

Per queste ragioni e senza entrare in altri particolari, debbo dichiarare che il Governo insiste nella sua proposta ed esorto la Camera nell'interesse generale dei Comuni italiani e nell'interesse specialmente di tutti i Comuni minori e delle Provincie e dei consorzi, in quanto hanno già intrapreso molti dei lavori che non potrebbero altrimenti seguitare, di votare la sospensiva della operazione della Cassa pensioni per la fine dell'esercizio prossimo, come è proposta nel nostro disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Vacchelli, relatore. L'ordinamento di una istituzione, la quale dia modo ai Comuni ed alle Provincie di ottenere i prestiti, dei quali abbiano assoluto bisogno, ai patti meno gravi possibili, è un argomento di grandissima importanza ed intorno al quale io ho avuto più volte occasione di parlare alla Camera.

Se il tempo lo concedesse, ben volentieri prenderei occasione dal discorso dell'onorevole Fagioli per trattare con qualche ampiezza questa questione; ma egli stesso comprende come, avendo la Camera il desiderio di venire ad una conclusione sui provvedimenti finanziari, non sarebbe questo il momento opportuno per diffondersi in un argomento di tanta importanza.

Però, io consento con lui che, anche accettandosi la proposta del Governo, la questione del riordinamento dei prestiti dei Comuni e delle Provincie rimane aperta....

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Non lo nego!

Vacchelli, relatore. ... poichè la Cassa depositi e prestiti non potrà, certo, provvedere interamente a questo servizio, se in altro modo non s'interviene. E lo consente anche il ministro del tesoro.

Pertanto, riservandomi di ritornare sull'argomento a tempo più opportuno, prego l'onorevole Fagioli di dispensarmi dal rispondere più lungamente alle sue considerazioni.

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni, darò lettura dell'allegato *F*, che fa parte integrante dell'articolo 15; sempre con l'avvertenza che gli articoli, intorno ai quali nessuno chiede di parlare e non è fatta alcuna proposta, s'intendono approvati con la semplice lettura.

« Art. 1. A cominciare dall'esercizio 1895-1896, la Cassa dei depositi e prestiti cesserà di anticipare al Tesoro i fondi necessari per il pagamento delle pensioni di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1893, n. 279.

« Egualmente non avrà più luogo, dal predetto esercizio, il pagamento a favore della Cassa sul bilancio della spesa del Ministero del Tesoro dell'annualità di 40,986,000 lire, di cui nell'articolo 4 della legge suindicata. »

« Art. 2. La spesa per tutte le pensioni comprese sotto la denominazione di debito vitalizio sarà iscritta, a cominciare dall'esercizio 1895-96, in un solo capitolo per ogni singolo Ministero nella spesa effettiva del bilancio del Tesoro. »

« Art. 3. La somma, di cui la Cassa dei depositi e prestiti si troverà in credito al termine dell'esercizio 1894-95 per le anticipazioni fatte nei tre esercizi precedenti, più gli interessi accumulati su tale somma al 4 per cento netto durante gli esercizi 1895-96, 1896-97, le saranno rimborsati a cominciare dall'esercizio 1897-98 mediante una annualità fissa di lire 5,000,000, pagabile in rate semestrali posticipate, nette da ogni tassa, per tanto tempo quanto occorre per la completa estinzione del credito, computato un saggio d'interessi del 4 per cento netto.

« Art. 4. Sino a concorrenza della somma di 15 milioni, la rendita consolidata 5 per

cento, argomento delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 dell'allegato *E*, sarà messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti per lo scopo indicato nel 1° comma dell'articolo 5.

« Parimenti saranno messi a disposizione della Cassa medesima e per lo scopo di cui nel 2° comma dell'articolo 5, due milioni e mezzo di rendita consolidata 5 per cento esistente a disposizione del Tesoro. »

« Art. 5. La Cassa dei depositi, coi frutti semestrali e mediante graduali alienazioni dei 15 milioni di rendita, di cui al 1° comma dell'articolo precedente, somministrerà al Tesoro i fondi occorrenti per gli interessi, per lo ammortamento e per il pagamento dei premi dei debiti redimibili indicati nell'annessa tabella *A*, a cominciare dall'esercizio 1893-94, e fino alla completa estinzione dei debiti stessi.

« Coi frutti semestrali e mediante graduale alienazione dei 2 milioni e mezzo di rendita, di cui al 2° comma dell'articolo precedente, la Cassa dei depositi somministrerà pure al Tesoro la somma occorrente per gli interessi, per l'ammortamento e per il pagamento dei premi dei debiti redimibili indicati nell'annessa tabella *B*, a cominciare dall'esercizio 1893-94, e fino a tutto l'esercizio 1898-99.

« Le rendite sopradette saranno intestate alla Cassa dei depositi e prestiti, con l'annotazione di vincolo per l'uso cui sono destinate dalla presente legge. »

« Art. 6. La Cassa depositi farà le somministrazioni dei fondi al Tesoro per gli scopi di cui al precedente articolo 5, nel giorno in cui scadono le rate semestrali di ciascuno dei debiti redimibili indicati nelle tabelle annesse, nella misura necessaria per il servizio degli interessi, dei premi e delle quote di ammortamento.

« Art. 7. La Cassa dei depositi terrà due conti speciali per le operazioni derivanti dal 1° e 2° comma dell'articolo 5 della presente legge.

« Per i fondi che risulteranno giacenti in conseguenza degli incassi delle rate semestrali della rendita consolidata la Cassa dei depositi accrediterà ai rispettivi conti, dal giorno susseguente ad ogni incasso, un interesse nella ragione stabilita annualmente per i depositi volontari.

« Se, a completa estinzione dei debiti redimibili designati nella tabella *A*, risulterà

un avanzo di rendita o di somme sul fondo di cui al 1° comma dell'articolo 4, questo sarà devoluto al Tesoro dello Stato; e se al termine dell'esercizio 1898-99 risulterà un avanzo di rendita o di somme sul fondo di cui nel 2° comma dell'articolo stesso, questo andrà devoluto al Tesoro dello Stato.

« Art. 8. Le somme da versarsi al tesoro dello Stato, per le somministrazioni di cui nel primo comma del citato articolo 5 e quelle corrispondenti da pagarsi dal Tesoro pel servizio dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella *A*, verranno iscritte tra le partite di giro nel bilancio dell'entrata e nel bilancio passivo del Ministero del tesoro; e le somme da versarsi al tesoro durante 6 anni per le somministrazioni di cui nel 2° comma dell'articolo 5 saranno iscritte nel movimento dei capitali del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con l'ammontare delle assegnazioni che verranno iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro, nella categoria delle spese effettive per gl'interessi e premi e in quella del movimento di capitali per l'ammortamento dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella *B*. »

Pongo a partito l'articolo 15 che include l'approvazione dell'allegato *F*, di cui è stata data lettura.

(*E approvato*).

Art. 16 nuovo che ora è 14, proposto dal Ministero:

« Art. 14 (già 16). Sono convertiti in legge i Regi Decreti 4 agosto 1893, n. 451 e 452 (allegati *N*, *O*) per la coniazione di 10 milioni di lire in monete di bronzo e per la emissione di 30 milioni di lire in buoni di Cassa da una lira, ed il Regio Decreto 21 febbraio 1894, n. 49 (allegato *P*), riguardante l'emissione di buoni di Cassa da lire due, e la coniazione di monete di nichelio.

« Il ministro del Tesoro è autorizzato ad emettere 20 milioni di lire in buoni di Cassa da una lira, in aggiunta dei 30 milioni già emessi, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni che reggono presentemente l'emissione dei buoni di Cassa. »

Allegato N

all'art. 14.

Regio Decreto 4 agosto 1893. n. 451, che autorizza la fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da 10 centesimi per un valore nominale di 10 milioni di lire.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

« Veduta la legge 6 agosto 1862, n. 737;
« Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;
« Veduta la legge 7 luglio 1868, n. 4474, che convalidò il Decreto Reale del 17 ottobre 1867, n. 3969, col quale fu autorizzata l'ultima fabbricazione ed emissione di monete di bronzo, per un valore nominale di venti milioni di lire, in aumento delle precedenti emissioni;

« Udito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del ministro del tesoro;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. È autorizzata la fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da 10 centesimi, secondo il sistema stabilito dalla legge 6 agosto 1862, n. 737, e da quella del 24 agosto 1862, n. 788, per un valore nominale di dieci milioni di lire, in aumento delle precedenti emissioni. »

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di 3 milioni per la fabbricazione, l'emissione, il trasporto, e la distribuzione nelle Provincie del Regno delle dette nuove monete.

« Tale spesa sarà iscritta in un apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per l'esercizio 1893-94, col n. 146 *ter*, e con la denominazione « Spesa di fabbricazione, di trasporto e distribuzione e altre diverse per la emissione di 10 milioni di lire in nuove monete di bronzo. »

« Art. 3. Per l'applicazione al bilancio dell'entrata per l'esercizio 1893-94, del valore nominale delle monete di bronzo, la cui emissione è autorizzata dall'articolo 1°, sarà istituito nella categoria seconda: « Movimento dei capitali » un apposito capitolo per la somma di 10 milioni, col n. 102 *ter*, e colla

denominazione: « Prodotto della emissione di 10 milioni di lire in nuove monete di bronzo ».

« Art. 4. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. »

Dato a Roma, addì 4 agosto 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto — *Il Guardasigilli*
SANTAMARIA-NICOLINI.

Allegato 0
all'art. 14.

Regio Decreto 4 agosto 1893, n. 452, che autorizza l'emissione temporanea di buoni di Cassa a corso legale del valore nominale di lire una, per un importo di 30 milioni.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

« Veduto l'articolo 9 della Convenzione monetaria internazionale del 6 novembre 1885, approvata con la legge 30 dicembre dello stesso anno, n. 3590 (serie 3ª);

« Udito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del ministro del tesoro;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. In sino a quando non saranno sistemate le condizioni della minuta circolazione con provvedimenti di carattere organico, il ministro segretario di Stato per il tesoro avrà facoltà di emettere « buoni di cassa » a corso legale, del valore nominale di lire una, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti. »

« Art. 2. L'emissione temporanea di questi buoni non potrà eccedere complessivamente il valore nominale di trenta milioni di lire. »

« Art. 3. I buoni di cassa, posti in circo-

lazione, saranno garantiti e coperti per intero da monete divisionali italiane di argento, immobilizzate nelle Tesorerie dello Stato e destinate espressamente a questo scopo. In via eccezionale e per bisogni urgenti della minuta circolazione, il ministro del tesoro potrà emettere i detti buoni anche se non esista ancora nelle Tesorerie la somma corrispondente in spezzati d'argento a condizione:

1° che la circolazione dei buoni di cassa sia interamente coperta da monete di argento o d'oro aventi corso legale nel Regno;

2° che queste monete siano surrogate, nel più breve periodo di tempo possibile, con le specie divisionali raccolte all'interno o da introdurre dall'estero. »

« Art. 4. Le discipline riguardanti i biglietti di Stato da lire 5 e 10, contenute nel regolamento approvato col Regio Decreto 16 giugno 1881, n. 253, saranno estese, in quanto sieno applicabili, ai buoni di cassa considerati nel presente decreto.

« La cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato fornirà i buoni di prima emissione soltanto sopra presentazione di certificati rilasciati dai tesorieri, col visto della Direzione generale del tesoro, comprovanti l'esistenza del corrispondente fondo in moneta metallica, di che all'articolo precedente.

« I buoni di cassa che saranno ritirati dalla circolazione, perchè logori od inservibili, saranno trasmessi alla detta Cassa speciale dei biglietti, che in cambio fornirà al Tesoro altri buoni di cassa di scorta, l'emissione dei quali sarà autorizzata con decreti del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

« Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. »

Dato a Roma, addì 4 agosto 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto: *Il Guardasigilli*
SANTAMARIA-NICOLINI.

Allegato P
all'art. 11.

Regio decreto 21 febbraio 1894, n. 49, per l'emissione di Buoni di cassa da lire 2 e coniazione di monete di nichelio.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

« Veduta la legge 6 agosto 1862, n. 737;
« Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;
« Veduta la legge 7 luglio 1878, n. 4474;
« Veduta la convenzione monetaria internazionale del 6 novembre 1885, approvata con legge 30 dicembre dello stesso anno, n. 3590;

« Veduti i reali decreti del 4 agosto 1893, n. 451 e n. 452;

« Udito il Consiglio dei Ministri;

« Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, *interim* del tesoro;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. Il Ministro Segretario di Stato per il tesoro ha facoltà di emettere Buoni di cassa, a corso legale, del valore nominale di lire due, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti che riguardano i Buoni di cassa da una lira. »

« Art. 2. L'emissione dei Buoni da due lire non potrà eccedere complessivamente il valore nominale di sessanta milioni di lire. »

« Art. 3. La fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da 10 centesimi, autorizzata coll'articolo 1° del reale decreto 4 agosto 1893, n. 451, per il valore nominale di dieci milioni di lire non supererà la somma di 7,500,000 lire. »

« Art. 4. La spesa di 3 milioni inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per l'esercizio 1893-94, al capitolo n. 146 *ter*, con la denominazione: « Spesa di fabbricazione, di trasporto, distribuzione e altre diverse per la emissione di 10 milioni di lire in nuove monete di bronzo », è ridotta a lire 2,250,000, con la denominazione: « Spesa di fabbricazione, di trasporto, distribuzione e altre diverse per la emissione sino a 7 milioni e 500 mila lire in nuove monete di bronzo da 10 centesimi. »

« La somma stanziata al capitolo n. 182 *ter* del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1893-94, istituito nella categoria seconda: « Movimento di capitali », con la denominazione: « Prodotto dell'emissione di 10 milioni di lire in nuove monete di bronzo », è ridotta, sotto la stessa denominazione, a lire 7,500,000. »

« Art. 5. È autorizzata la fabbricazione ed emissione di monete in lega di nichelio e di rame, da 20 centesimi, per un valore nominale complessivo di venti milioni di lire. »

« Art. 6. La composizione, il peso, la tolleranza di titolo e di peso, il diametro e il contorno delle dette monete, sono fissati come segue:

VALORE nominale della moneta	COMPOSIZIONE	Tolleranza di titolo in più o in meno	PESO (gr.)	Tolleranza di peso in più o in meno	Diametro (millim.)	Contorno
Centesimi 20	Nichelio 25 % Rame 75 %	1 %	4	1.50 %	21	Scannellato

« Art. 7. L'accettazione delle monete di nichelio sarà obbligatoria per tutti per somma inferiore a cinque lire. »

« Art. 8. Sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1893-94, in un capitolo da aggiungersi col n. 146 *quater*, la spesa di lire 2,500,000, con la denominazione: « Spesa di fabbricazione, di trasporto,

distribuzione ed altre diverse per la emissione di 20 milioni di lire in monete di nichelio da 20 centesimi. »

« Art. 9. L'entrata di 20 milioni, corrispondente al valor nominale delle dette monete, sarà ripartita nei tre esercizi seguenti:

1893-94 per lire 2,500,000;
1894-95 per lire 12,000,000;
1895-96 per lire 5,500,000,

ed iscritta in apposito capitolo della categoria del movimento di capitali, con la denominazione: « Prodotto della emissione di 20 milioni di lire in monete di nichelio da 20 centesimi. »

« Art. 10. Il presente decreto sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge. »

Dato in Roma, li 21 febbraio 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Stelluti-Scala. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Stelluti-Scala. Colgo l'occasione di questo articolo 16, per fare una raccomandazione all'onorevole ministro del tesoro, la quale riguarda il servizio della fabbricazione dei nostri biglietti.

La fabbricazione dei nuovi biglietti di piccolo taglio, ha dato giustamente luogo, tanto per la qualità della stampa, come per la qualità della carta, a lagnanze generali.

Voci. È carta di Fabriano!

Stelluti-Scala. Precisamente di Fabriano, della mia città nativa. Ed è per questo che ho domandato di parlare, per togliere dalla opinione dei miei colleghi e del pubblico, qualsiasi causa di non benevoli giudizi rispetto ad una industria che non è vanto del mio paese, ma gloria d'Italia. Dalle industrie Fabrianesi che per secoli hanno dato carta a tutto il mondo civile, escono prodotti di filigrane che possono competere e competono coi più noti e celebri prodotti dell'Inghilterra. Basterebbe a dimostrarlo, soltanto, l'esempio delle nostre cartelle del debito pubblico.

Ora io mi immagino che gli stessi fabbricatori di Fabriano, sapessero essi pei primi che la carta dei biglietti da una lira, carta comune e senza filigrane, mal si prestava all'uso per cui veniva prescelta. E immagino che la somma fretta e la necessità del momento avrà costretto l'amministrazione alla scelta di un tipo di carta sì poco adatto allo scopo: fu mestieri, credo, di scegliere quello che in buona parte già esisteva in magazzino. Di fatti la carta dei biglietti da due lire fabbricata più tardi, è invece filigranata, assai nitida e più resistente. Le filigrane però, come al solito, sono coperte e nascoste dai soverchianti colori.

Ci pensi il ministro, pensi a fare in modo che il nostro sistema tecnico migliori dal punto di vista della stampa, la quale produce l'effetto dannosissimo di scemare o di sopprimere la principalissima guarentigia del biglietto, di fronte alle facili falsificazioni. Nei biglietti da due lire, le filigrane non restano che appena visibili nei lembi estremi e non stampati.

Pensi a questo che io vengo dicendo, ora che, onorevole ministro, si tratterà di tanto copiosa e nuova fabbricazione di biglietti del vecchio tipo, ma più specialmente ora che si tratterà del nuovo tipo pei biglietti da 25 lire.

Ricordi che noi, in tredici anni, abbiamo visto istruirsi 125 mila reati, tra falsificazioni e spendita di biglietti falsi. È quindi necessario di meglio guarentire la fede pubblica, e ben lo possiamo noi fare.

Le nostre carte fabrianesi, le nostre lucentissime filigrane, possono dare una guarentigia al pubblico quasi assoluta della sicurezza dei biglietti circolanti, quante volte, come adotta l'Inghilterra, con eccessive tinte, con soprastanti e talora confusi disegni non si turbino e nascondano i pregi veri e principali della carta, artisticamente filigranata.

Io faccio questa raccomandazione all'onorevole ministro del tesoro, anche in ricordo che il suo predecessore avea giudicato opportuno di nominare una Commissione di competentissime persone, onde stabilire quali miglioramenti fosse necessario di apportare in questo geloso ramo del pubblico servizio, nella scelta dei tipi e nella stampa dei biglietti destinati alla nostra circolazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Terrò conto delle raccomandazioni fatte dall'onorevole Stelluti. Io già me ne ero occupato. I primi biglietti da una lira in verità riuscirono un po' male, e si adottò una carta non filigranata, principalmente per la fretta con cui si dovè fabbricarli. I biglietti da due lire sono un po' migliori e la carta è filigranata, ma lasciano ancora a desiderare per quanto riguarda la incisione.

Mi occuperò di questa questione, come se ne è già occupata la Commissione permanente del corso forzoso; e si assicuri l'onorevole Stelluti che non trascureremo alcun mezzo perchè i suoi desideri siano soddisfatti.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 16 del quale è stata data lettura e che include l'approvazione degli allegati *N, O e P.*

(È approvato).

Vengono ora gli articoli aggiuntivi: il primo è quello proposto dall'onorevole Clementini.

Boselli, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. Pregherei l'onorevole Clementini di non voler insistere nel suo articolo aggiuntivo. Sta bene che quando si ritoccano delle leggi, specialmente delle leggi di molta importanza, convenga raccogliere in un testo unico quelle disposizioni che disperse in più testi incomodano i cittadini che le debbono adoperare. Nel caso speciale la convenienza di un testo unico apparisce anche maggiore quando si considera che già oggi sono diversi e troppo numerosi i testi ai quali si deve ricorrere per sapere come vada applicata la tassa del bollo. Ma poichè è proposito dichiarato del Governo di esaminare, se rispetto alla tassa di registro, e rispetto alla tassa di bollo non convenga introdurre dei ritocchi, parrebbe meno opportuno in questi mesi che ci separano dalla ripresa dei lavori parlamentari procedere alla compilazione di un testo unico di legge. Perciò io pregherei l'onorevole Clementini di non insistere nel suo articolo il quale ora, per le condizioni eccezionali delle cose, non presenta quella opportunità che avrebbe in tutte le altre circostanze consimili.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementini.

Clementini. Le tasse di bollo propriamente dette, e quelle in surrogazione del bollo e registro, e cioè quelle di circolazione e negoziazione di titoli e sulle sovvenzioni delle Case di pegno, sono regolate da molte leggi, cioè dalla legge organica 13 settembre 1874, n. 2077, dalle leggi 11 gennaio 1880, 7 aprile 1881, 26 gennaio 1882, 29 giugno 1882, 5 luglio 1882, 14 luglio 1887, 12 luglio 1888, 30 marzo 1890, 12 aprile 1892; poi dalla legge sui conciliatori, da quella sulle convenzioni marittime dell'aprile 1893, e da quella sugli Istituti di emissione del 10 agosto 1893. Sono dunque tredici leggi che hanno trasformato la

legge originaria di bollo; poi ci sono (mi pare) diciannove tra regolamenti e decreti reali. La legislazione è diventata, così, un labirinto per gli stessi ufficiali del bollo; e immaginiamoci, se non lo sia ancor più per i contribuenti. Accade molte volte che in un ufficio si tassa un atto in una misura, in un altro ufficio in un'altra. E ciò porta che il povero contribuente ad ogni piè sospinto può incappare in una contravvenzione senza saperlo.

È vero che l'ignoranza della legge non iscusava; ma è giusto, è morale pretendere che il contribuente conosca questa massa di leggi e regolamenti?

Per queste ragioni il Governo l'anno scorso aveva promesso di addivenire tosto alla formazione di un testo unico di queste leggi per ovviare appunto a siffatti inconvenienti.

Dalla stessa idea io fui mosso nel proporre questo articolo aggiuntivo; e siccome siamo in tempi di semplificazione, io proponevo al Governo un modo di semplificare questa aruffata materia del bollo.

L'onorevole ministro dice che oggi non sarebbe conveniente formare un testo unico, perchè si dovrà procedere a ritocchi di queste leggi a novembre. Ma io credo che nonostante i ritocchi di là da venire, sia urgente di provvedere, per motivo di moralità, a non esporre il contribuente ad essere continuamente in pericolo di contravvenzione senza sua colpa.

Dal momento, però, che il Governo non crede di accettare l'articolo, sarebbe follia in me di metterlo al repentaglio di un voto negativo della Camera, e per conseguenza lo ritiro.

Presidente. La Commissione pure propone un articolo aggiuntivo che è il seguente:

« Sulla parte degli emolumenti ora devoluta ai conservatori delle Ipoteche che superi lire seimila sarà prelevata una ritenuta del 20 per cento a partire dal 1° luglio 1899. »

Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Anche rispetto a questo articolo aggiuntivo rivolgerei la preghiera alla Commissione, di non voler insistere sopra di esso.

Il Governo è perfettamente d'accordo nel concetto da cui muove questo articolo aggiuntivo, e rispetto ai conservatori delle ipoteche e ai loro uffici, v'è da fare qualcosa sia a profitto dell'erario, sia per rendere più cor-

retto il funzionamento degli uffici stessi, nelle loro relazioni col pubblico, e con le ragioni dei contribuenti.

A questo riguardo si sono preparati degli studi che mi sembrarono meritevoli di molta considerazione.

Da essi spero poter trarre una utile e giusta proposta di riforma. Sarebbe prematuro annunziarne ora i criteri; ma posso prendere impegno di presentare al più presto possibile un disegno di legge su questo argomento.

La proposta della Commissione sarebbe quella di prelevare il 20 per cento a beneficio dello Stato, sulla parte degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche che supera le 6000 lire.

Ora prego di considerare che la base di questa disposizione sarebbe mal sicura, e che nell'applicarla converrebbe rimettersene interamente alle dichiarazioni dei conservatori interessati.

Innanzi tutto, non tutti gli emolumenti sono suscettibili di un efficace controllo, perchè quelli relativi a copie, stati ipotecari, ispezioni e ricerche, sfuggono ad un sicuro sindacato, talchè questo dato, che è fondamentale, non presenta una base certa, dovendo per gli emolumenti non controllabili, attenersi, in sostanza, alle dichiarazioni degli stessi conservatori.

In secondo luogo è da tenere presente che cogli emolumenti, insieme all'aggio d'esazione delle tasse ipotecarie, i conservatori debbono pagare il personale sussidiario e fare fronte altresì alle diverse spese d'ufficio.

Ora, se la ideata prelevazione del 20 per cento si facesse in base all'importo degli emolumenti, senza detrazione delle spese anzidette, il provvedimento riuscirebbe ingiusto, sia perchè la misura della compartecipazione dello Stato sarebbe, in vari casi, troppo alta; sia perchè le spese non stanno agli emolumenti in uniforme rapporto per tutti gli uffici; ma anzi questo rapporto varia anche sensibilmente da ufficio ad ufficio per diversità di luoghi e di circostanze; onde ne risulterebbero notevoli sperequazioni nel trattamento dei diversi conservatori.

Qualora poi si volesse stabilire la prelevazione proposta sugli emolumenti al netto delle spese, sorgerebbe la difficoltà di determinare, ufficio per ufficio, l'ammontare delle spese medesime.

Queste non sono con tutta sicurezza accertabili da parte dell'amministrazione. E quindi sarebbe forza stare, come per la parte non controllabile degli emolumenti, alle dichiarazioni che, anno per anno, fossero per fare gli stessi conservatori, interessati evidentemente a denunziare le spese in somma maggiore del vero. Di qui una base troppo incerta per l'applicazione del 20 per cento ed inevitabili disparità, tra ufficio ed ufficio, a seconda della più o meno esatta denuncia delle spese in parola.

In ogni modo poi il prelevare dagli emolumenti, al netto ed al lordo delle spese, una quota uniforme, sia pure al disopra delle 6,000 lire, sarebbe ingiusto anche perchè varia molto la entità complessiva degli emolumenti da l'uno all'altro ufficio, e quindi il sacrificio pei conservatori non sarebbe distribuito in equa misura. Riuscirebbe infatti troppo gravoso e sproporzionato per quelli meno provvisti in confronto agli altri che fruiscono dei maggiori lucri.

Si deve esaminare e riformare la retribuzione dei conservatori delle ipoteche nel duplice scopo di impedire le lagnanze del pubblico, non di rado fondate, per riscossione di emolumenti non dovuti, e di togliere le disparità di trattamento che ora si lamentano, fra conservatore e conservatore e fra taluni conservatori ed i funzionari che raggiunsero i gradi più elevati nelle Amministrazioni dello Stato.

Per queste considerazioni, e, ripetendo le assicurazioni date di presentare un disegno di legge sulle conservatorie delle ipoteche, sia per quanto riguarda le attribuzioni dei conservatori, sia per quanto si riferisce alla maggiore regolarità del servizio rispetto al pubblico, io rinnovo la preghiera alla Commissione di non volere insistere nel suo articolo aggiuntivo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Vacchelli, relatore. Non potrei consentire nella opinione, espressa dall'onorevole ministro delle finanze, che non sia possibile, cioè, accertare l'ammontare di questi emolumenti; perchè, essendo fatto obbligo ai conservatori delle ipoteche di tenere i registri a madre e figlia è naturale, che, salvo il caso di falso che potrebbe dar luogo a procedimento penale, si deve aver modo di determinare quale sia l'ammontare di questi emolumenti.

Credo poi che un'altra parte delle eccezioni da lui fatte non sussisterebbe, quando si avvertisse che era nel concetto dei proponenti questo articolo, che il 20 per cento si deve prelevare su quanto ottengono di netto, in fatto di emolumenti, i conservatori.

Ad ogni modo alcune altre delle considerazioni esposte dall'onorevole ministro delle finanze, sono precisamente quelle per le quali io, come relatore, non avevo potuto consentire nel seno della Commissione a questa proposta, che fu accolta dalla maggioranza. Ed ora, in nome di questa maggioranza, prendo atto delle dichiarazioni del ministro, che intende presentare un disegno di legge in proposito; disegno di legge, che è necessario, poichè è veramente una cosa stridente che, mentre si ha tanto bisogno di fare economie, si vedano alcuni funzionari, siano pur pochi, che ottengono lucri veramente esagerati.

Prendo quindi atto delle dichiarazioni del ministro; ed a nome della Commissione dichiaro che non insisto in questo articolo aggiuntivo.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Di concerto coi miei colleghi delle finanze e della grazia e giustizia, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per provvedimenti per la esecuzione del piano regolatore di Palermo; e ne chiedo l'urgenza.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Se non vi sono obiezioni la dichiarazione d'urgenza richiesta dall'onorevole ministro s'intenderà accordata.

(È concessa).

Seguita la discussione dei provvedimenti finanziari.

Presidente. Ora viene un altro articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione. Ne do lettura:

« Art. . . . Le pensioni da iscriversi in bilancio nei cinque esercizi dal 1894-95 al 1898-99 non potranno eccedere la somma annuale di quattro milioni e mezzo.

« Ogni contraria disposizione di legge è abrogata. »

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Pregherei la maggioranza della Commissione di non insistere su questo articolo, perchè nella sua forma attuale, mi pare assolutamente inefficace. Io non dico che non sia questione da prendersi in esame questa della limitazione sotto qualche forma delle pensioni, onde sia meglio disciplinato l'esercizio del diritto delle amministrazioni di collocare a riposo gli impiegati. È però questione non facile a risolvere, per quanto grave ed urgente; e la forma adoperata dalla Commissione non sarebbe efficace, anzi darebbe luogo a molte questioni perchè non toglierebbe il diritto agli impiegati di chiedere il collocamento a riposo, ed avere le loro pensioni ancorchè fosse esaurita la somma stanziata nel bilancio. Prego perciò la Commissione di non insistere nel suo articolo aggiuntivo.

Vacchelli, relatore. Mentre dichiaro che la Commissione non insiste nemmeno su quest'articolo, desidero osservare che vi è proprio assoluta necessità di adottare un provvedimento per frenare i collocamenti a riposo. (*Interruzioni*).

Crispi, presidente del Consiglio. Ha ragione.

Vacchelli, relatore. Le disposizioni attuali di legge non provvedono abbastanza; ed io mi permetto di far notare alla Camera, e specialmente al presidente del Consiglio, la convenienza di fare in modo che ci sia qualcuno che difenda gli interessi dello Stato, prima di ammettere che una data persona sia collocata in pensione.

Se noi lasciamo, come è attualmente, che il solo ministro tecnico, direi, di ciascun Ministero sia il solo che ammetta i collocamenti a riposo, è troppo facile che egli consideri piuttosto gl'interessi del buon andamento in genere dell'Amministrazione, degli impiegati giovani che devono essere promossi, anzichè i veri interessi dello Stato, i quali esigono che si appuri se sussistano proprio tutte le circostanze per le quali i collocamenti a riposo debbono essere ammessi.

A me pare che nel nostro ordinamento il ministro del tesoro naturalmente dovrebbe, in tutte le questioni principali, intervenire a rappresentare la difesa degli interessi della finanza e dello Stato. Il ministro del tesoro,

così come funziona attualmente, ha poca ragione d'essere. Ma se le attribuzioni del ministro del tesoro saranno svolte convenientemente nella sua azione, in confronto degli altri Ministeri, in allora io credo che se ne potranno trarre vantaggi notevoli.

Raccomando all'attenzione del presidente del Consiglio queste considerazioni.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole Vacchelli ha pienamente ragione. È una materia, questa, che bisogna regolare in guisa da non commettere ingiustizie da una parte, da non gravare il bilancio dello Stato dall'altra. Una legge è necessaria, e prometto che la faremo.

Il ministro del tesoro, come l'onorevole Vacchelli perfettamente diceva, dovrebbe essere il tutore, il sindacatore di tutti gli altri ministri, a proposito delle collocazioni a riposo degli impiegati. Si assicuri l'onorevole Vacchelli che è una materia della quale ci occuperemo, perchè interessa noi come interessa il paese.

Vacchelli, relatore. La ringrazio.

Presidente. Allora la Commissione non insiste in questo articolo aggiuntivo.

Rimane l'altro articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione che è il seguente:

« A tutto l'anno 1894 è data facoltà al Governo di modificare per Reale Decreto le leggi organiche della guerra e della marina in modo che la spesa complessiva ordinaria e straordinaria abbia normalmente a contenersi nella somma annuale di trecentodieci milioni di lire. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Io pregherei la Commissione di non insistere. È un argomento che abbiamo abbastanza discusso. Gli impegni presi dal Governo fin dal 14 giugno, circa le economie da farsi, dovrebbero essere un'arra sicura per la Commissione e per la Camera, onde lasciare al Governo il tempo di fare tutto quello che è necessario per raggiungere questo scopo. È un tema, questo, che non mi pare opportuno di discutere nuovamente. I tempi non ci permettono di parlare altra volta di questo gravissimo argomento, e prego la Commissione, per quanto posso, di non insistere.

In ogni modo, pregherei la Camera, ove

la Commissione insistesse, di non volere accettare il proposto articolo.

La Commissione dei generali ha tenuto già otto sedute, e si è occupata degli ordinamenti militari. Dopo che i lavori della medesima saranno terminati, il Governo cercherà di tradurre in legge e di presentare le relative proposte alla riapertura della Camera.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Vacchelli, relatore. La questione di adottare provvedimenti di maggiori economie nei bilanci, e specialmente nei militari, è uno dei cardini del programma che è stato contrapposto dalla Commissione alle proposte del Ministero. E la Commissione deve riconoscere che il Ministero via via alquanto si è accostato anche all'ordine di idee che è stato svolto dalla Commissione.

Ad ogni modo la Commissione non può dichiararsi soddisfatta delle dichiarazioni del Governo, perchè, a suo giudizio, è proprio necessario che si introducano le economie anche militari, nella misura da essa indicata.

Ad ogni modo, io, mentre a nome della Commissione mantengo il concetto del nostro articolo, mentre dichiaro che i componenti la maggioranza della Commissione, che oggi compiono il dovere che è stato loro affidato dalla Camera, ritornando nei loro seggi, vi riportano il fermo proposito di mantenere e difendere questo programma di economie, pur prendendo atto delle assicurazioni benevole del presidente del Consiglio, dichiaro che la Commissione non insiste, perchè si proceda al voto.

Imbriani. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Non posso lasciar passare siffatta questione, senza una viva parola di protesta la quale, se non avrà eco in questa Camera, l'avrà, senza dubbio, nel paese perchè caposaldo del programma finanziario erano, proprio, le economie militari. (*Interruzione dell'onorevole Borsarelli*).

E, come ben dice il deputato Borsarelli, non solamente ha un'eco nel paese, ma muove dal paese stesso, perchè è il paese che l'ha additata alla Camera e al Governo: l'ha additata senza distinzione di partito, perchè era un bisogno sentito, era nella coscienza del popolo italiano.

Ora noi abbiamo visto che il Governo non ne ha tenuto alcun conto.

Giovagnoli. È un'opinione!

Imbriani. Non è un'opinione, perchè è un fatto.

Presidente. Non interrompano.

Imbriani. Nè si parli di Commissione di generali

Noi ritorniamo, con questa, sul tema...

Presidente. Già esaurito!

Imbriani, ... di un'interrogazione di stamane.

Io ho domandato, dianzi, al ministro della marina: perchè non nominate anche voi una Commissione di ammiragli? Il signor ministro della marina, che è presente, può dire perchè non la nomina.

Non sono le Commissioni di generali che possono proporre riduzioni o modificazioni nell'ordinamento dell'esercito.

Questo è compito legislativo. Sono i rappresentanti della nazione, che hanno il compito di studiare e di indicare queste economie.

Ci sono certe riforme organiche, come, per esempio, quella della soppressione di due Corpi d'esercito; le quali devono essere valutate da tutti i lati, ma specialmente dal lato politico, e devono esser fatte dalla rappresentanza del paese.

Che una Commissione nominata dalla Camera, abbia già indicato quali dovevano essere le economie da fare sui diversi bilanci, è un fatto; ed è pure un fatto che il Ministero non ha tenuto alcun conto delle sue proposte.

Io, anzi, francamente dico che anniro l'abnegazione della Commissione dei Quindici; abnegazione spinta fino all'estremo. Perchè la Commissione dei Quindici avrebbe dovuto piantare là il Governo, e non dare questa specie di forma legale alle prese deliberazioni. *(Interruzioni del deputato Gamba).*

Voi dite, son sepolti, sì! sepolti; ma chi veramente è sepolto, deputato Gamba, è il bilancio del paese. Del resto a quest'ora, dopo che sono stati approvati ad uno ad uno tutti i provvedimenti, che ha voluto il Governo; nel momento in cui sta per esser chiusa la Camera, e il Governo avrà le mani libere in tutti i modi e politicamente ed economicamente; in cui continua la delizia dello stato d'assedio e continuano i tribunali militari; in cui tutti gli organici continuano ad essere quello che sono o saranno modificati probabilmente nei modi,

che saranno voluti da chi ha il potere in mano; nel momento in cui s'inizierà un certo periodo di dittatura, che non so dove e come avrà termine, capisco che si possa dire che tutto questo discorso è ozioso. Ma dinanzi al paese, ripeto, non è ozioso: è bene mettere i punti dove debbono essere messi. Il Governo non ha voluto alcuna economia militare, non ha voluto neppure accettare l'ordine del giorno della Commissione, che certamente non era tutto quello che si poteva desiderare in fatto di economie, ma che, molto modestamente, si limitava a dire: almeno non uscite da questi confini. Ma il Governo vuole avere libertà d'azione per poter uscire da ogni limite come gli pare e piace.

Le modificazioni, che proporrà la Commissione dei generali io non ho fede che possano avere efficacia. Cominceranno a falciarsi i loro emolumenti, come sarebbe lor primo dovere? Non credo. Per ora sono causa di nuove spese. D'altronde una Commissione, la quale si sovrappone come Commissione tecnica ad un compito, che dovrebbe essere legislativo, non so che cosa potrà proporre o compiere: e già si dice che le modificazioni saranno talmente lievi che a nulla di utile nè di veramente efficace approderanno. Or dunque, in questo deserto di Camera, dove appena si riesce a fare il numero legale andando da per tutto a pescare i deputati tutto è possibile *(Interruzione dell'onorevole Galli)*...

... Eh! lo capisco, deputato Galli! Voi dite è meglio poter pescare; del resto avete l'amo e le reti in mano, signor sotto-segretario di Stato, pescate pure quanto volete! *(Si ride).* Voi fate il vostro ufficio, ma noi facciamo anche il nostro; che in questo caso è quello di protestare contro questo andazzo e di indicare al Paese tutti i mali che gliene verranno, attendendo frattanto gli avvenimenti; noi parati a tutto; e il Governo dal canto suo, io credo, anch'esso parato a nuove cose non troppo legali... *(Interruzione).* Sarà una mia supposizione, ma giudico dai fatti precedenti!

Presidente. Ma sì, onorevole Imbriani, Ella fa proprio supposizioni infondate!

Imbriani. Ripeto, preparato a cose poco legali e certamente non feconde di bene per la finanza, per il credito e per il decoro del Paese! *(Interruzioni).*

Risultamento delle votazioni segrete.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni ed invito i segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta intorno ai seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia e culti per l'esercizio finanziario 1894-95. »

Presenti e votanti . . .	240
Maggioranza	121
Voti favorevoli . . .	177
Voti contrari	63

(La Camera approva).

« Approvazione di aumenti per lire 64,000 e di una corrispondente diminuzione alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio finanziario 1893-94. »

Presenti e votanti	240
Maggioranza	121
Voti favorevoli	184
Voti contrari	56

(La Camera approva).

Coordinamento del disegno di legge sui provvedimenti finanziari.

Presidente. Onorevole ministro del tesoro, occorrerà un qualche coordinamento per il disegno di legge sui provvedimenti finanziari che dobbiamo votare?

Sonnino-Sidney, ministro del tesoro. Si ma è piccola cosa; in due o tre minuti si fa!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Vacchelli, relatore. Anzitutto debbo dichiarare alla Camera che la Commissione ha preso in esame le molte petizioni pervenute, e ne ha fatto tre elenchi che sono stati distribuiti a tutti i deputati.

Le osservazioni esposte nella relazione e quelle che sono state fatte nella discussione rispondono alle molteplici considerazioni esposte nelle dette petizioni. Ed è perciò che riteniamo esaurito anche l'esame delle peti-

zioni medesime che furono presentate in occasione di questo disegno di legge.

Ciò premesso, ecco quali sarebbero le piccole modificazioni che andrebbero fatte come coordinamento della legge.

Nell'articolo 1° dove è detto: *È convertito in legge il Regio decreto 21 febbraio 1891 n. 51* aggiungiamo (*Allegato A*), ed in seguito dove dice *con le modificazioni determinate nella legge che costituisce l'allegato A* diciamo *nella legge che costituisce l'allegato B alla presente legge*, perchè l'allegato A è divenuto allegato B.

In questa legge « allegato B » vi è poi da modificare la numerazione perchè essendo stato soppresso l'articolo 2, gli antichi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diventano rispettivamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dopo l'articolo 9 che diventa 8 dobbiamo mettere l'articolo 9 *bis* che diventerà 9 e che riguarda la tassa di fabbricazione dell'aceto.

Così, ho finito d'indicare le modificazioni relative all'articolo 1.

Sonnino, ministro del tesoro. Proporrei di esaminare prima tutta la legge e poi tutti gli allegati. Così, l'ordine rimane più semplice.

Presidente. Sì; è meglio.

Vacchelli, relatore. Come vuole.

Nell'articolo 2 della legge è da notare che cambia la numerazione. Poichè l'articolo 2 fu ritirato, quello che era articolo 3 diventa articolo 2.

E, nell'articolo 2, al terz'ultimo capoverso, dove si parla dell'allegato *F*, invece di *F* si deve mettere *L*, perchè, nel nuovo ordinamento degli allegati, l'allegato *F* diventa allegato *L*.

Seguono le modificazioni nella numerazione degli articoli.

E quando arriviamo all'articolo 5 che è diventato 4, debbo avvertire che l'allegato *A*, ivi citato, si deve mutare in *Allegato B*, ora che è diventato allegato *B*.

L'articolo 6 diventa 5. Ed anche qui la tabella delle tasse di successione, che costituiva l'allegato *B*, ora invece si chiamerà allegato *C*.

Nella legge, all'infuori della numerazione che cambia, in conseguenza degli articoli ritirati, non avremmo più modificazioni, fino all'articolo 12, diventato 10.

Nell'articolo 12, diventato 10, anzitutto si aggiunge il decreto numero 9, che prende il contrassegno della lettera *D*, e la legge ap-

provata con quest'articolo, che aveva il contrassegno di allegato *C*, piglia invece il contrassegno di allegato *E*.

Nell'articolo 13, ora 11, si devono aggiungere tutti e tre i decreti, che vengono convertiti in legge, che quindi prendono rispettivamente la caratteristica delle lettere *F*, *G*, *H*.

Nello stampato vi è già questa correzione, ma le deliberazioni precedenti della Camera non lo avevano determinato.

Così pure la legge modificativa, che è approvata con quest'articolo, che prima era contrassegnata con la lettera *D*, ora va contrassegnata con la lettera *I*.

Veniamo all'articolo, già 14, ora 12.

In questo io propongo ora una piccola modificazione nella forma.

L'articolo dice: « È approvata la legge che si riproduce come allegato *L*, ecc »; ma poichè non è un decreto, non si riproduce, quindi si tolgano queste parole: « che si riproduce, » e si dica: « È approvata la legge allegato *L*, » invece di *E*, diventa allegato *L*.

Sonnino-Sidney, ministro del tesoro. Io proporrei di adoperare la stessa formula usata negli altri articoli, cioè che si dica: « È approvata la legge che costituisce l'allegato *L*. »

Vacchelli, relatore. Sta bene. Lo stesso si deve dire per l'articolo 15, ora 13. Diremo anche qui: « È approvata la legge che costituisce l'allegato *M*, » invece di *F*, come si diceva prima.

Viene poi l'articolo 14 che era 16.

Ora prendiamo il fascicolo stato distribuito questa mattina.

L'allegato *A* è il Decreto sulle farine, grani, ecc.

L'allegato *B* è quello che era allegato *A*.

Poi la tabella delle tasse di successione che era allegato *B* diventa allegato *C*.

Segue poi come allegato *D* il Decreto numero 9.

L'allegato *C*, che consiste nelle modificazioni approvate con l'articolo 10, diventa allegato *E*.

I tre Decreti Reali seguenti relativi alla circolazione diventano allegati *F*, *G*, *H*.

La legge che contiene l'ordinamento della circolazione cartacea, che costituiva l'allegato *E*, diventa ora allegato *I*.

In questo allegato c'è qualche piccola mo-

ficazione da fare. Nell'articolo 3° (primo capoverso della pagina 31), dove è detto *come parte della riserva prescritta*, deve dirsi *come parte della riserva d'o o prescritta*.

Nell'articolo 4°, dove è detto *articolo 2°* deve dirsi *articolo 3°*.

Nell'articolo 5°, dove è detto *del presente decreto*, deve dirsi *della presente legge*.

Nell'articolo 7°, dove è detto *nelle Borse di Genova, di Milano e di Napoli*, deve dirsi *nelle Borse di Genova, di Milano, di Roma e di Napoli*.

Nell'articolo 8°, dove è detto *articolo 2°*, deve dirsi *articolo 3°*.

Ed io non avrei altro in questo allegato.

Passiamo all'allegato *I*. All'articolo 7 è citato nella quarta riga l'allegato *F*, che diventa *M*, perciò bisogna dire allegato *M*.

Quindi arriviamo all'articolo 9. Qui abbiamo un articolo 9 *bis*, che è già stato approvato, quindi prenderà il numero 10, e il 10 diventa 11, l'11 diventa 12, e così di seguito.

Sonnino-Sidney, ministro del tesoro. All'articolo 9 *bis*, che diventa 10, proporrei che si dicesse *dalle tasse* invece che *dalla tassa*, e poi all'ultimo alinea dell'articolo dove c'è: *a termine*, si dicesse *ai termini*.

Vacchelli, relatore. Va benissimo.

Sonnino-Sidney, ministro del tesoro. All'allegato *F*, che abbiamo votato oggi, bisogna sostituire nell'articolo 13 la lettera *M* e nell'articolo 4 dello stesso allegato dove è citato l'allegato *E* bisogna dire allegato *L*, ed in fondo al primo capoverso, dove si dice: *articolo 5*, è bene per chiarezza dire: « articolo 5 della presente legge. »

Vacchelli, relatore. Acconsento.

Presidente. Non essendovi osservazioni, si intendono approvate queste correzioni di forma.

(Sono approvate).

Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Presidente. Ora prego gli onorevoli deputati, dovendosi procedere alla votazione, di non presentarsi a deporre il loro voto se non quando siano chiamati, perchè la votazione stessa proceda con ordine.

Si faccia la chiama.

Miniscalchi, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnini —
Aguglia — Amadei — Ambrosoli — Andol-
fato — Antonelli — Anzani.

Baccelli — Badini — Barzilai — Basetti —
Beltrami — Bertolini — Bonacci — Bonasi
— Bonghi — Bonin — Borgatta — Borsar-
relli — Boselli — Bracci — Brin — Bru-
netti Eugenio — Brunetti Gaetano — Bru-
nialti — Brunicardi — Bufardeci.

Cadolini — Cambray-Digny — Campus-
Serra — Canegallo — Capaldo — Capilongo
— Capozzi — Carcano — Careni — Cava-
gnari — Cavaliere — Centurini — Chiaradia
— Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Chin-
damo — Cianciolo — Cibrario — Civelli —
Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — Cof-
fari — Colajanni Federico — Colombo Quat-
trofrati — Colpi — Comandù — Compans —
Contarini — Costa — Costantini — Cremon-
esi — Crispi — Cucchi.

Dal Verme — Damiani — Daneo — Da-
neo — Danieli — Dari — D'Ayala-Valva —
De Amicis — Del Balzo — Del Giudice —
Della Rocca — De Luca Paolo — De Puppi
— De Riseis Giuseppe — Di Broglio — Di-
ligenti — Di Marzo — Di San Donato —
Donati.

Elia — Ercole.

Fagioli — Falconi — Faldella — Farina
Nicola — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi
— Ferraris Maggiorino — Fili-Astolfone —
Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato
— Franceschini — Franchetti — Frascara —
Fulci Nicolò — Fusco.

Gabba — Galimberti — Galletti — Galli
Roberto — Gamba — Garavetti — Gasco —
Gatti-Casazza — Ghigi — Giacomelli — Gia-
nolio — Giorgini — Giovanelli — Girardi
— Giusso — Grandi — Graziadio — Grippo
— Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lampiasi — Lanzara — La Vaccara —
Lazzaro — Leali — Lo Re Francesco — Luc-
chini — Lucifero — Luporini — Luzzatti Ip-
polito — Luzzatti Luigi.

Maffei — Marazio Annibale — Marazzi
Fortunato — Mariotti — Martorelli — Masi
— Maury — Mazzino — Mecacci — Mel —
Mestica — Miceli — Miniscalchi — Mira-
glia — Mocenni — Modestino — Montagna

— Montenovesi — Monticelli — Mordini —
Morin — Murmura.

Nasi — Nicastro — Nicolosi — Nigra.
Odescalchi — Ostini.

Palamenghi-Crispi — Palestini — Panat-
toni — Pandolfi — Panizza — Papa — Papa-
dopoli — Pastore — Patamia — Paternostro
— Pellegrini — Pelloux — Petrini — Petro-
nio — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani
— Pierotti — Pinchia — Piovene — Poli Gio-
vanni — Polti Giuseppe — Pompilj — Pozzo
— Pugliese — Pullino.

Rampoldi — Randaccio — Rava — Reale
— Riboni — Rinaldi — Riola Errico — Riz-
zetti — Rizzo Romanin-Jacur — Rospigliosi
— Roux — Rubini — Ruffo — Ruggieri
Giuseppe.

Sacchetti — Salandra — Salemi-Oddo —
Sani Giacomo — Sanvitale — Saporito —
Scaglione — Scaramella Manetti — Schi-
ratti — Sciacca della Scala — Serena —
Serristori — Siliprandi — Silvani — Socci
— Sola — Solimbergo — Solinas-Apostoli
— Sonnino Sidney — Sormani — Sorren-
tino — Spirito Beniamino — Squitti — Stel-
luti-Scala.

Talamo — Testasecca — Toaldi — Tondi
— Torlonia — Tornielli — Torraca — Tor-
tarolo — Trigone — Trincherà — Trompeo
— Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Vacchelli — Valle Angelo —
Valli Eugenio — Vendremini — Vischi
— Visocchi — Vizioli — Vollaro-De Lieto.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zainy — Zappi — Zecca — Zucconi.

Sono in congedo:

Agnetti — Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Gioacchino — Ba-
stogi Michelangelo.

Campi — Cao-Pinna — Capoduro — Cap-
pelli — Comandini.

De Giorgio — Delvecchio.

Facheris.

Lucca Piero.

Pignatelli — Pottino — Pullè.

Rosano.

Silvestri — Simonelli.

Torrigiani.

Sono ammalati:

Filopanti — Fortis.

Galeazzi — Giordano-Apostoli — Grimaldi
— Guj.

Lugli.
Pais-Serra — Perrone.
Roncalli.
Ungaro.
Valle Gregorio.
Zizzi.

Assente per ufficio pubblico:

Baratieri.

Discussione del bilancio di assestamento per l'esercizio finanziario 1893-94.

Presidente. Lasceremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno il quale reca: discussione del disegno di legge « Assestamento del bilancio di previsione per l'eser-

cizio finanziario 1893-94. » (Vedi *Stampato*, n. 269-A).

Come la Camera sa, il bilancio di assestamento non ammette discussione generale, poichè la discussione finanziaria si fa sul capitolo 2, e quest'anno è stata già fatta ampiamente.

Procederemo alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1893-94, indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge. »

Si dà lettura della tabella A, con l'avvertenza che i capitoli s'intendono approvati con la semplice lettura, quante volte su di essi non si faccia discussione.

Fortunato, segretario, legge la tabella A.

Tabella A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1893-94.

Capitoli		Ammontare
Num.	Denominazione	delle variazioni
ENTRATA		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
7	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro	+ 16,635 »
9	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	— 110,857 64
10	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula	— 2,688,500 »
11	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva	— 1,464,550 »
14	Prodotto delle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche al netto dei corrispettivi di esercizio.	— 13,400 »
15 <i>bis</i>	Partecipazione dello Stato sui prodotti del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491)	+ 14,000 »
17	Imposta sui fabbricati	+ 700,000 »
18	Imposte sui redditi di ricchezza mobile	— 1,621,761 48
20	Tasse di manomorta	— 200,000 »
21	Tasse di registro	— 1,000,000 »
22	Tasse di bollo	— 1,300,000 »
23	Tasse in surrogazione del bollo e del registro	— 390,550 »
25	Tasse sulle concessioni governative.	— 100,000 »
26	Tassa sul movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie.	— 842,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	— 9,000,984 12

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	— 9,000,984 12
28	Tasse di fabbricazione e di vendita.	— 3,500,000 »
29	Dogane e diritti marittimi.	— 10,350,000 »
31	Dazio di consumo della città di Napoli	— 987,867 01
32	Dazio di consumo della città di Roma	— 300,000 »
33	Tabacchi	— 1,500,000 »
36	Lotto e tasse sulle tombole	— 5,300,000 »
37	Poste	+ 700,000 »
38	Corrispondenza telegrafica e telefonica (esclusi i telegrammi governativi) .	— 1,100,000 »
39	Telegrammi governativi	+ 15,000 »
40	Tasse di pubblico insegnamento	+ 221,180 »
41	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	— 130,000 »
42	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	— 360,000 »
43	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici	+ 5,000 »
49	Proventi eventuali delle zecche	— 30,000 »
51	Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla Direzione della sanità pubblica alle Provincie del Regno	+ 1,000 »
52	Contributi di diversi per spese telegrafiche	— 50,000 »
53	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali	— 30,000 »
55	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato	— 356,043 15
57	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per gli interessi sulle obbligazioni pei lavori del Tevere	— 6,982 81
	<i>Da riportarsi</i>	— 32,059,697 09

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	— 32,059,697 09
59	Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli	+ 4,437 50
61	Ricupero di spese di commissione, di cambio ed altre per il servizio dei titoli emessi per conto delle casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula	+ 289,511 55
64	Contributo dovuto dalle provincie di Cagliari e Sassari nella spesa di costruzione delle ferrovie secondarie Sarde	+ 22,292 50
65	Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel mantenimento degli inabili al lavoro	— 400,000 »
68	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge	+ 2,150,000 »
69	Proventi e recuperi di portafoglio	+ 746,000 »
73	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	+ 4,820 48
78	Rimborso delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.	+ 70,000 »
79	Rimborsi diversi di spese straordinarie	+ 1,530 85
80	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altre entrate eventuali diverse	+ 21,702 20
	Totale della categoria I	— 29,149,402 01
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
88	Affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili. - Affrancamento del Tavoliere di Puglia	— 25,598 08
89	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	— 200,000 »
91 bis	Alienazione di armi ridotte (modello Carcano) coi relativi accessori ed altri materiali fuori d'uso	+ 3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 2,774,401 92

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	+ 2,774,401. 72
94	Ricupero delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma giusta l'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, mediante pagamento da farsi dal Demanio sul prodotto netto della gestione dei beni inde- manati delle Confraternite romane	— 1,457,764. »
97	Prodotto del collocamento delle obbligazioni da emettersi per le opere edilizie di Roma di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 ed arti- coli 3 e 7 della legge 28 giugno 1892, n. 299.	+ 2,000,000. »
102 <i>ter</i>	Emissione di monete di bronzo di 10 centesimi	+ 10,000,000. »
102 <i>quater</i>	Utili del Tesoro provenienti dagli acquisti a prezzo inferiore del nominale dei titoli dei prestiti estinguibili mediante acquisto a prezzo di borsa	+ 8,803,894 44
	TOTALE della categoria II	+ 22,120,532. 36
	CATEGORIA III. — <i>Costruzione di strade ferrate.</i>	
105	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni di Stato 4 per cento al netto per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato	+ 6,500,000. »
	CATEGORIA IV. — <i>Parlute di giro.</i>	
108	Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà del Tesoro in deposito presso la Cassa di deposito e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133	— 1,735,220. 54
109	Interessi al netto sopra buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a ga- ranzia dei biglietti di Stato in relazione all'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111	+ 425,000. »
110	Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153	+ 666,820. »
111	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro	+ 598. 92
112	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, non ancora rilasciate in cambio dei certi- ficati o non ancora date in pagamento dei lavori	— 2,538,357. 50
	<i>Da riportarsi</i>	— 3,181,159. 12

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	— 3,181,159 12
113	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati	— 263,790 38
114	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	— 386,017 50
115	Imposta di ricchezza mobile sui buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111	+ 64,631 33
117	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione	+ 70,000 »
	TOTALE della categoria IV	— 3,696,335 67

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
SPESA		
<i>Ministero del Tesoro.</i>		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	+ 2,008,199. 07
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria)	— 108. »
4	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	+ 745. 75
5	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	+ 650. 76
8	Debiti redimibili iscritti nel Gran libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	— 1,604. 50
9	Debiti redimibili non iscritti nel Gran libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	— 64,795. »
10	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12 milioni del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 20 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	— 12,362. 50
14	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto, per le spese ferroviarie (Legge 2 luglio 1890, n. 6930) Interessi (Spesa obbligatoria)	— 498,120. »
18	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio di certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+ 2,924,375. »
19	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+ 8,875. »
22	Interessi dei buoni del tesoro (Spesa obbligatoria)	+ 1,878,509 11
23	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 aprile 1892 n. 111) (Spesa obbligatoria)	— 1,412,909. 03
	<i>Da riportarsi</i>	+ 4,831,455. 66

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	+ 4,831,455. 66
24	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria).	— 2,930,925. »
28	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	+ 1,624,300. »
29	Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina - Convenzione 5 dicembre 1877 (Spesa obbligatoria).	— 20,000. »
29 <i>bis</i>	Corrispettivi dovuti alla Società italiana delle strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina. (Legge 6 agosto 1893, n. 491) (Spesa obbligatoria).	+ 60,000. »
31	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle Convenzioni approvate colla legge 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria)	+ 7,000. »
33	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitoli per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Spesa obbligatoria).	— 944,350. »
34	Corrisponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolo delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Spesa obbligatoria)	— 54,560. »
56	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	— 40,030. »
57	Personale di ruolo (Spese fisse)	— 4,000. »
82	Spese di ufficio (Spese fisse)	— 500. »
83	Spesa di esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	— 24,500. »
84	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	+ 7,100,000. »
85	Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento. (Legge 27 aprile 1885, n. 3048) (Spesa obbligatoria)	+ 1,392,721. 57
86	Allestimento di titoli del debito pubblico - Spese di materiale	— 48,000. »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 10,948,642. 23

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	+ 10,948,642 23
87	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	— 2,000 »
88	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	— 1,500 »
90	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato. (Spesa d'ordine)	+ 100,000 »
94	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	+ 10,000 »
95	Spese postali (Spesa d'ordine)	+ 1,500 »
96	Spese di stampa	— 2,500 »
102	Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte valori (Spesa d'ordine)	— 38,000 »
104	Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine)	+ 16,600 »
105	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese pel perso- nale di sorveglianza che non stanno a carico dell'attuale affittuario	— 1,000 »
106	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario	— 1,500 »
109	Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario di Agordo (Spese fisse)	— 6,070 »
110	Mercedi e sussidi al personale di servizio dello stabilimento minerario di Agordo (Spesa d'ordine)	— 49,000 »
111	Acquisto di materiali e trasporti. - Indennità e spese d'ufficio ed eventuali. - Agordo (Spesa d'ordine)	— 15,000 »
112	Imposte, sovrimposte e canoni fissi (Spesa obbligatoria e d'ordine)	+ 350 »
116	Restituzione di somme indebitamente perceute e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour) (Spesa d'ordine)	+ 73,000 »
119	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine).	+ 1,000 »
120	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	— 1,200 »
121	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine).	— 1,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 11,032,322 23

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	+ 11,032,322 23
122	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	— 1,112,022 76
123	Fondo di riserva per le spese imprevedute (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	— 991,950 49
126	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889, art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018 (Spesa ripartita ed obbligatoria)	— 9,939 20
133 <i>bis</i>	Interessi decorsi sopra una rendita consolidata da ricostituirsi in conseguenza di giudizio contro il Tesoro dello Stato	+ 67,445 58
134	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562)	+ 21,702 20
136	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	+ 70,000 »
140	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica, a termini dell'articolo 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine).	— 3,000 »
142	Spesa per i lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	+ 8,000 »
143	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti	+ 250,000 »
144 <i>bis</i>	Fondo a disposizione della Commissione reale per la istituzione di una Cassa di previdenza per le pensioni civili e militari, per compensi al personale di ogni grado incaricato dei lavori ordinati dalla Commissione stessa, e per altre spese relative	+ 30,000 »
144 <i>ter</i>	Spese per compensi da corrispondersi al personale di qualsiasi grado incaricato dei lavori straordinari occorrenti per la riunione dei due rami del debito vitalizio e lavori statistici relativi al servizio delle pensioni e delle spese fisse	+ 12,500 »
146	Spesa per il ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita)	— 12,000 »
146 <i>bis</i>	Spese per l'impianto della luce elettrica nel palazzo delle finanze	+ 4,500 »
146 <i>ter</i>	Spese di fabbricazione, di trasporto e altre diverse per la emissione di 10 milioni di lire in nuove monete di bronzo	+ 3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 12,367,557 56

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	+ 12,367,557 56
146 <i>quater</i>	Spese di missione ed altre inerenti alle formalità richieste per i pagamenti all'estero delle rendite italiane	+ 30,000 »
146 <i>quinq.</i>	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione	+ 6,000 »
146 <i>sept.</i>	Spesa per cambio, interessi e trasporti in dipendenza del ritiro dall'estero delle monete divisionali d'argento (Legge 29 marzo 1894, n. 114)	+ 5,000,000 »
	TOTALE della categoria I.	+ 17,403,557 56
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
148	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro. - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	- 859,225 »
149	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	- 268,500 »
152	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000, del concorso governativo (Legge 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299) (Spesa obbligatoria)	- 32,500 »
	TOTALE della categoria II.	- 1,160,225 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>		
162	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3 ^a) (Spesa obbligatoria)	- 1,999,102 »
163	Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'art. 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, ed articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304	+ 666,820 »
	<i>Da riportarsi</i>	- 1,333,282 »

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	— 1,333,282 »
164	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso (Spesa obbligatoria)	+ 690 »
165	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate pel Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1893, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento di lavori (Spesa obbligatoria)	— 2,924,375 »
167	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'art. 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111	+ 489,631 33
	TOTALE della categoria IV.	— 3,766,335 67

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
Ministero delle finanze		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
2	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	— 15,000 »
3	Personale di ruolo (Spese fisse).	+ 9,146 25
6	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze	+ 20,000 »
11	Assegni ai membri della Giunta superiore del catasto e stipendi al personale dirigente del catasto (<i>Spese fisse</i>)	— 12,000 »
13	Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682 (Spesa obbligatoria)	+ 132,000 »
35	Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali	— 5,000 »
36	Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, dei controllori e dei contabili demaniali retribuiti ad aggio. (Spese fisse)	— 2,000 »
39	Spese di ufficio variabili, e materiale	— 1,000 »
46	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	+ 50,000 »
48	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	+ 700,000 »
49	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1855, n. 3443 (Spesa d'ordine)	+ 45,000 »
50	Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spese obbligatorie e d'ordine)	+ 368,000 »
56	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'Amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi e per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	— 19,112 »
63	Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio dalle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	+ 20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 1,290,034 25

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	+ 1,290,034 25
66	Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Spesa d'ordine)	+ 15,000 »
67	Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Spesa d'ordine)	+ 246,000 »
69	Rimunerazioni per lavori straordinari per il servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della Direzione generale	+ 15,000 »
72	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali — Art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (Spesa obbligatoria)	+ 5,000 »
75	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	+ 800,000 »
76 G	Personale di ruolo degli ispettori superiori delle gabelle (Spesa fisse)	— 15,625 »
84 G	Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agl'impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione esterna delle gabelle e sussidi ai loro superstiti.	— 40,000 »
85 G	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	— 15,000 »
86 G	Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	— 200,000 »
89 G	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	— 20,000 »
102	Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa d'ordine)	+ 400,000 »
76 P	Personale di ruolo degli ispettori centrali delle privative (Spese fisse)	+ 52,773 75
84 P	Sussidi e gratificazioni agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione esterna delle privative e sussidi ai loro superstiti	+ 40,000 »
85 P	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	+ 15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 2,588,183 »

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	+ 2,588,183 »
86 P	Spese di giustizia penale. Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti Spese di trasporto ed altre, comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	+ 200,000 »
89 P	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	+ 20,000 »
94	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	- 250,000 »
96	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	- 3,765,000 »
114	Personale di ruolo degli ispettori tecnici dei tabacchi (Spese fisse)	- 45,878 75
119	Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni (Spesa obbligatoria)	- 25,000 »
126	Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi	+ 10,000 »
127	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi	+ 5,000 »
135	Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine)	- 10,000 »
141	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (Spese fisse)	- 5,000 »
143	Indennità di trasferimento e di missione per servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi	- 2,000 »
144	Fitto di locali (Spese fisse)	- 10,000 »
145	Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificaione dei tabacchi, per distribuzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua (Spesa obbligatoria)	- 5,000 »
147	Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	+ 40,000 »
148	Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio (Spesa d'ordine)	- 8,000 »
152 bis	Spese per l'impianto della luce elettrica nel palazzo delle finanze	+ 8,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	- 1,254,195 75

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	— 1,254,195 75
162	Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	+ 3,500 »
166 <i>ter</i>	Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 223. Costruzione di una pensilina metallica lungo il prospetto verso mare dell'edificio doganale di Catania	+ 1,800 »
166 <i>bis</i>	Spurgo e livellazione del canale che circonda le saline di Cervia	+ 29,000 »
	TOTALE della categoria I	— 1,219,895 75
	CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>	
170	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	— 20,000 »
	CATEGORIA IV — <i>Partite di giro.</i>	
174	Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Dazio Napoli)	+ 800 »
177	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (Dazio Napoli)	— 800 »
179	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio Napoli)	+ 70,000. »
185	Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Dazio Roma)	+ 1,080 »
188	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento di locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Dazio Roma)	— 1,080. »
	TOTALE della categoria IV	+ 70,000. »

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
Ministero dell'istruzione pubblica.		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
14	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli Istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni	— 750 «
16	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+ 6,426 25
17	Spese per dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	+ 3,200 »
42	Pinacoteche, musei, scavi e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria)	+ 7,577 90
71	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti tecnici e nautici (Spesa d'ordine)	+ 13,500 »
72	Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) Stipendio e remunerazioni	— 18,648 »
102	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460) (Spesa obbligatoria)	— 15,000 »
103	Costruzioni, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (Spesa obbligatoria)	+ 55,000 »
104	Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Oneri del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (Spesa obbligatoria)	— 40,000 »
116 <i>bis</i>	Università di Roma - Laboratorio di chimica farmaceutica - Provvista di materiale scientifico e spese varie	+ 15,000 »
116 <i>ter</i>	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Padova per l'estinzione del mutuo fatto per provvedere alla sistemazione della Regia scuola di applicazione degli ingegneri nel palazzo ex Contarini in detta città (legge 18 giugno 1893, n. 346) (Prima annualità)	+ 16,530 85
119 <i>bis</i>	Transazione con l'ingegnere Francesco Scognamiglio in dipendenza dei lavori di riduzione del palazzo Corsini per l'Accademia dei Lincei	+ 17,704 91
125 <i>bis</i>	Sussidio al comune di Napoli per concorso nelle spese di riparazione e adattamento del locale ove ha sede il R. Liceo Umberto I	+ 30,000 »
126 <i>bis</i>	Lavori di riparazione ai locali del R. Istituto femminile di San Benedetto in Montagnana	+ 18,500 »
TOTALE della categoria I		109,041 91

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
Ministero dell'Interno		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
13	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	+ 620,000 »
37	Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale (Spese fisse) .	+ 10,000 »
48	Sussidi per provvedimenti profilattici ai Comuni e per la istituzione di condotte veterinarie	+ 25,000 »
49	Compensi e gratificazioni per lavori riguardanti la pubblica salute, acquisto di opere e spese varie	+ 200,000 »
54	Lavori di riduzione e di miglioramento e provviste per le stazioni sanitarie.	+ 30,000 »
56 <i>bis</i>	Medici di porto - Personale (Spese fisse)	+ 14,883 30
112 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per l' XI ^o Congresso medico internazionale da tenersi in Roma nel marzo 1894	+ 30,000 »
112 <i>ter</i>	Transazione col signor Gustavo Gismondi di Mentone in dipendenza del- l'occupazione di locali adibiti ad uso di lazzaretti durante la epidemia colerica del 1884	+ 25,000 »
TOTALE della categoria I		+ 954,883 30

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
Ministero dei lavori pubblici		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Ministero - Personale di ruolo	— 46,064. »
12	Personale (Genio civile)	— 530,667. »
17	Spese per indennità	— 80,000. »
34	Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione	— 250,000. »
37 bis	Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato giusta gli articoli 96 e 97 della legge 30 marzo 1893, n. 173.	+ 100,000. »
38	Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'articolo 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173	— 30,000. »
39	Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi ai Comuni e Consorzi per opere di difesa degli abitati di città, villaggi o borgate, contro un corso d'acqua giusta l'articolo 99 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche, modificata dalla legge 30 marzo 1893, n. 173 e 5ª quota di contributo al comune di Verona pei lavori dell'Adige secondo la legge 24 luglio 1887, n. 4805 (art. 4)	— 100,000. »
41	Casuali pel servizio delle opere idrauliche fluviali.	— 30,000. »
74	Costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, art. 7 della legge 28 giugno 1892, n. 299 ed art. 2 della legge 6 agosto 1893, n. 458)	+ 2,000,000. »
TOTALE della categoria I		+ 1,033,269. »
CATEGORIA III. — <i>Costruzione di strade ferrate.</i>		
305	Linea Parma-Spezia	— 2,000,000. »
307	Linea Cosenza-Nocera Tirrena	+ 300,000. »
<i>Da riportarsi</i>		— 1,700,000. »

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto</i>	— 1,700,000. »
308	Linea Gozzano-Domodossola	+ 1,100,000 »
309	Linea Cuneo-Ventimiglia	— 1,000,000. »
312	Linea Benevento-Avellino	+ 563,951. »
313	Linea Taranto-Brindisi	+ 137,584. »
314	Linea Messina-Patti-Cerda	+ 118,692. »
317	Linea Mestre-San Donà-Portogruaro	+ 55,144. »
319	Linea Caianello-Isernia	+ 296,051. »
321	Linea Ceva-Ormea	+ 170,000. »
322	Linea Treviso-Motta	+ 58,578. »
328	Materiale mobile di 1ª dotazione e materiale di esercizio	+ 6,500,000. »
332	Lavori di ampliamento delle stazioni di Aulla, Como, Cosenza, Chivasso, Cremona, Faenza, Fabriano, Mondovì, Parma, Porto Maggiore, Roccasecca, Sarzana e lavori urgenti in conto capitale da eseguirsi in altre stazioni della rete principale	+ 500,000. »
334	Spese d'ufficio relative alle costruzioni ferroviarie.	— 300,000. »
	TOTALE della categoria III	+ 6,500,000. »

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
Ministero delle Poste e dei Telegrafi		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
23	Servizio postale e commerciale marittimo	+ 437,594. 07
28	Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	- 20,000. »
29	Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale (Spese d'ordine)	+ 195,833. »
32	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti. Reali decreti 18 febbraio 1883, numero 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1698. Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline vaglia, create con l'articolo 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889 (Spesa d'ordine)	+ 125,000. »
36	Credito di Amministrazioni estere (Spesa d'ordine).	+ 180,000. »
TOTALE della categoria I		+ 918,427. 07

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
N.	Denominazione	
Ministero della guerra		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
18	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e dei sott'ufficiali . . .	— 60,000. »
21	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	— 100,000. »
28	Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa.	— 500,000. »
35	Fitto di immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse)	— 40,000. »
45	Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (Spesa ripartita)	+ 5,000,000. »
46	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita)	+ 200,000. »
47	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	+ 680,000. »
48	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	+ 1,000,000. »
49	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	+ 100,000. »
52	Espropriazioni e lavori per poligoni d'artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze (Spesa ripartita)	+ 300,000. »
55	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	+ 2,100,000. »
56	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	+ 1,000,000. »
TOTALE della categoria I		+ 9,680,000. »

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
N.	Denominazione	
Ministero della marina		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive</i>		
4	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	+ 15,000. ▶
5	Spese postali (Spesa d'ordine)	+ 5,000. ▶
11	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse).	— 14,716. 65
14	Spese varie della marina mercantile	+ 34,833. 35
16	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)	+ 15,000. ▶
TOTALE della categoria I		+ 55,116. 70

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
N.	Denominazione	
Ministero di agricoltura, industria e commercio		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
16	Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda . . .	- 321,275 52
64	Concorsi e sussidi alle Camere di commercio all'estero, alle mostre campio- narie presso di esse, ai musei commerciali, alle agenzie commerciali ita- liane all'estero, a Società di esplorazioni geografiche commerciali e ad altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici italiani con l'estero	+ 17,000 »
78	Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine)	+ 3,500 »
100	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (Spesa obbli- gatoria)	+ 200,000 »
107	Colonizzazione all'interno	+ 30,000 »
113 <i>bis</i>	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione	+ 6,000 »
TOTALE della categoria I		- 64,775 52

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
RIEPILOGO DELLA TABELLA A.		
CATEGORIA I. — <i>Entrate e spese effettive.</i>		
	Entrata. — Totale delle variazioni nell'entrata	— 29,149,402 01
	Spesa:	
	Ministero del tesoro	+ 17,403,557 56
	Id. delle finanze	— 1,219,895 75
	Id. grazia e giustizia	»
	Id. degli affari esteri	»
	Id. dell'istruzione pubblica	+ 109,041 91
	Id. dell'interno	+ 954,883 30
	Id. dei lavori pubblici	+ 1,033,269 »
	Id. delle poste e dei telegrafi	+ 918,427 07
	Id. della guerra.	+ 9,680,000 »
	Id. della marina	+ 55,116 70
	Id. di agricoltura, industria e commercio	— 64,775 52
	TOTALE delle variazioni nella spesa	+ 28,869,624 27
	DIFFERENZA PASSIVA	— 58,019,026 28

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
N.	Denominazione	
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
	Entrata. — Totale delle variazioni	+ 22,120,532 36
<hr/>		
	Spesa:	
	Ministero del tesoro	— 1,160,225 »
	Id. delle finanze	— 20,000 »
<hr/>		
	TOTALE delle variazioni della spesa.	— 1,180,225 »
<hr/>		
	Differenza attiva.	+ 23,300,757 36
<hr/>		
CATEGORIA III. — <i>Costruzione di strade ferrate.</i>		
	Entrata — Totale delle variazioni.	+ 6,500,000 »
<hr/>		
	Spesa:	
	Ministero dei lavori pubblici	+ 6,500,000 »
<hr/>		
	Differenza.	»
<hr/>		

Segue Tabella A.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
N.	Denominazione	
TOTALE DELLE CATEGORIE I, II E III.		
	Entrata. — Totale delle variazioni	— 528,869 65
	Spesa:	
	Ministero del tesoro	+ 16,243,332 56
	Id. delle finanze	— 1,239,895 75
	Id. di grazia e giustizia	»
	Id. degli affari esteri	»
	Id. dell'istruzione pubblica	+ 109,041 91
	Id. dell'interno.	+ 954,883 30
	Id. dei lavori pubblici	+ 7,533,269 »
	Id. delle poste e dei telegrafi	+ 918,427 07
	Id. della guerra	+ 9,680,000 »
	Id. della marina	+ 55,116 70
	Id. di agricoltura, industria e commercio	— 64,775 52
	TOTALE delle variazioni della spesa.	+ 31,189,399 27
	Differenza passiva.	— 34,718,268 92
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
	Entrata. — Totale delle variazioni	— 3,696,335 67
	Spesa:	
	Ministero del tesoro	— 3,766,335 67
	Id. delle finanze	+ 70,000 »
	TOTALE delle variazioni della spesa.	— 3,696,335 67
	Differenza.	»

Presidente. Metto a partito l'articolo 1° che include l'approvazione della tabella A della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1893-94, rettificato in conformità del precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	1,522,129,458. 90
Spesa	»	1,600,434,091. 66
Disavanzo.	L. —	<u>78,304,632. 76</u>

Movimento di capitali.

Entrata.	L,	133,035,472. 03
Spesa	»	86,831,067. 78
Ecceденza di entrata .	L. +	<u>46,204,404. 25</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	36,500,000. »
Spesa	»	36,500,000. »
		<u>»</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	59,786,207. 84
Spesa	»	59,786,207. 84
		<u>»</u>
Disavanzo totale . . .	L. —	<u>32,100,228. 51</u>

È approvata la tabella B, che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata	L.	1,751,451,138. 77
Spesa	»	1,783,551,367. 28
Disavanzo.	L. —	<u>32,100,228. 51</u>

Ora si dà lettura della tabella B.

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRA	
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Movimento di capitali 3
trata	1,508,017,909. 66	14,111,549. 24	133,035,472. 03
esa:			
Ministero del tesoro	789,922,468. 14	20,652,363. 11	81,841,067. 78
Id. delle finanze	167,671,037. 69	1,569,962. 11	1,490,000. »
Id. di grazia, giustizia e culti	33,320,463. 47	91,565. 83	»
Id. degli affari esteri.	8,852,874. 31	26,166. 66	»
Id. dell'istruzione pubblica	40,033,614. 09	830,619. 92	»
Id. dell'interno.	53,150,452. 51	1,571,206. »	»
Id. dei lavori pubblici	29,579,814. 49	43,466,920 »	500,000. »
Id. delle poste e dei telegrafi	53,443,250. 57	400. »	»
Id. della guerra	230,720,000. »	15,280,000. »	»
Id. della marina	95,854,386. 66	3,940,000. »	3,000,000. »
Id. di agricoltura, industria e commercio	8,957,218. 84	1,446,007. 26	»
	1,511,558,580. 77	88,875,510. 89	86,831,067. 78
Avanzo	»	»	46,204,401. 25
Disavanzo	3,540,671. 11	74,763,961. 65	»

Metto a partito l'articolo 2, che comprende l'approvazione della tabella B, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

« Art. 3. Sono convalidati i decreti reali, coi quali durante l'esercizio, vennero autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. Sono quindi approvate le prele-

Tabella B.

per l'esercizio finanziario 1893-94.

ORDINARIA		INSIEME				PARTITE di giro	Totale generale (Colonna 9 e 11)
Costruzione di ferrovie 1	Totale (Colonna 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Movimento di capitali 7	Costruzione di ferrovie 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonna 1 e 5) 9		
36,500,000. »	183,647,021. 27	1,522,129,458. 90	133,035,472. 03	36,500,000. »	1,691,664,930. 93	59,786,207. 84	1,751,451,138
»	102,493,430. 89	810,574,831. 25	81,841,067. 78	»	892,415,899. 03	17,832,779. 27	910,248,678
»	3,059,962. 11	169,243,999. 80	1,490,000. »	»	170,733,999. 80	29,735,692. 59	200,469,692
»	91,565. 83	33,412,029. 30	»	»	33,412,029. 30	140,822. 18	33,552,851
»	26,166. 66	8,879,040. 97	»	»	8,879,040. 97	171,130. »	9,050,171
»	830,619. 92	40,914,231. 01	»	»	40,914,231. 01	1,154,189. 92	42,068,421
»	1,571,206. »	54,721,658. 51	»	»	54,721,658. 51	1,326,266. 61	56,047,927
86,500,000. »	80,466,920. »	73,046,734. 49	500,000. »	86,500,000. »	110,046,734. 49	394,030. 17	110,440,764
»	400. »	53,443,650. 57	»	»	53,443,650. 57	220,665. 73	53,664,314
»	15,250,000. »	246,000,000. »	»	»	246,000,000. »	6,033,328. 92	252,033,328
»	6,940,000. »	99,794,386. 66	3,000,000. »	»	102,794,386. 66	2,651,817. 15	105,446,203
»	1,446,307. 26	10,403,526. 10	»	»	10,403,526. 10	125,435. 30	10,529,011
36,500,000. »	212,206,578. 67	1,600,434,091. 66	86,831,067. 78	36,500,000. »	1,723,765,159. 44	59,786,207. 84	1,783,551,366
»	»	»	46,204,404. 25	»	»	»	»
»	28,559,557. 40	78,301,632. 76	»	»	32,100,228. 51	»	32,100,228

vazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nelle annesse tabelle C e D, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col regio decreto 17 febbraio 1881, n. 2016 (Serie 3ª). »

Si dà lettura delle tabelle C e D.

Tabella C.

Prelevazioni di somme eseguite dal *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine*, stanziato al capitolo n. 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1893-94.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1893-94 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro.				
30 settembre 1893	2746	4	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali della Sicilia	745. 75
28 ottobre 1893	3284	5	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi	650. 76
14 luglio 1893	2046	90	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	100,000. »
13 febbraio 1894	668	94	Dispacci telegrafici governativi	10,000. »
27 dicembre 1893	3883	95	Spese postali	1,500. »
3 settembre 1893	2633			
9 gennaio 1894	102	116	Restituzione di somme indebitamente perceute e rimborsi per rifacimento di danni (Canali Cavour).	73,000. »
29 gennaio 1894	442			
				185,896. 51
Ministero delle finanze.				
11 gennaio 1894	42	13	Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto	120,000. »
7 dicembre 1893	3502			
30 dicembre 1893	3399	43	Restituzioni e rimborsi (Demanio)	200,000. »
25 gennaio 1894	355	49	Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443	45,000. »
30 settembre 1893	2854	67	Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli di ricchezza mobile.	246,000. »
10 settembre 1893	2684	162	Spese di liti ed altre diverse pel servizio del macinato	3,500. »
10 settembre 1893	2682	179	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo di Napoli).	70,000. »
				684,500. »
Ministero dell'istruzione pubblica.				
30 settembre 1893	2692			
13 gennaio 1894	161	16	Spese di liti.	6,426. 25
2 febbraio 1894	500			
11 gennaio 1894	129	17	Spese per dispacci telegrafici governativi.	3,200. »
3 ottobre 1893	2963	71	Propine ai componenti la Commissione per gli esami di ammissione e licenza negli Istituti tecnici e nautici.	13,500. »
				23,126. 25

Segue Tabella C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1893-91 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero della marina.				
2 febbraio 1894	501	16	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919	15,000. »
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
29 agosto 1893	2601	78	Pesi e misure - Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica zione	3,500. »
25 ottobre 1893	3235	100	Spesa per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> .	200,000 »
7 dicembre 1893	3747			
				203,500. »

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro	185,896. 51
Id. delle finanze.	684,500. »
Id. dell'istruzione pubblica.	23,126. 25
Id. della marina.	15,000. »
Id. di agricoltura, industria e commercio	203,500. »
	1,112,022. 76

Tabella D.

Prelevazioni eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1893-94.

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1893-94 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro.				
4 settembre 1893	524	133 bis	Interessi decorsi sopra una rendita consolidata da ricostituirsi in conseguenza di giudizio contro il Tesoro dello Stato.	67,445. 58
7 novembre 1893	614	142	Spesa per i lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico	8,000. »
15 agosto 1893	500	143	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti.	250,000. »
23 luglio 1893	421	144 bis	Fondo a disposizione della Commissione reale per la istituzione di una Cassa di previdenza per le pensioni civili e militari, per compensi al personale di ogni grado incaricato dei lavori ordinati dalla Commissione stessa e per le altre spese relative.	30,000. »
12 novembre 1893	615	144 ter	Spesa per compensi da corrisponderci al personale di qualsiasi grado incaricato dei lavori straordinari occorrenti per la riunione dei due rami del debito vitalizio e lavori statistici relativi al servizio delle pensioni e spese fisse	12,500. »
15 agosto 1893	495	146 bis	Spese per l'impianto della luce elettrica nel palazzo delle finanze.	4,500. »
31 dicembre 1893	716	146 quat.	Spese di missione ed altre inerenti alle formalità richieste per i pagamenti all'estero delle rendite italiane.	30,000. »
18 febbraio 1894	48	146 quinq.	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli istituti di emissione.	6,000. »
				408,445. 58
Ministero delle finanze.				
25 agosto 1893	516	6	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze. . .	20,000. »
19 ottobre 1893	598	63	Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	20,000. »
12 novembre 1893	616	69	Rimunerazioni per lavori straordinari per il servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della direzione generale	15,000. »
<i>Da ripetersi</i>				55,000. »

Seque Tabella D.

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1893-94 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i>	55,000. »
15 agosto 1893	495	152 <i>bis</i>	Spese per l'impianto della luce elettrica nel palazzo delle finanze.	8,500. »
Id.	498	166 <i>bis</i>	Spurgo e livellazione del canale che circonda le saline di Cervia	29,000. »
Id.	499	166 <i>ter</i>	Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 223: <i>Costruzione di una pensilina metallica lungo il prospetto verso mare dell'edificio doganale di Catania</i>	1,800. »
				94,300. »
Ministero dell'istruzione pubblica.				
19 ottobre 1893	595	116 <i>bis</i>	Università di Roma - Laboratorio di chimica farmaceutica - Provvista di materiale scientifico e spese varie.	15,000. »
12 settembre 1893	553	119 <i>bis</i>	Transazione con l'ingegnere Francesco Scognamiglio in dipendenza dei lavori di riduzione del palazzo Corsini per l'Accademia dei Lincei	17,704. 91
19 ottobre 1893	597	125 <i>bis</i>	Sussidio al comune di Napoli per concorso nelle spese di riparazione e adattamento del locale ove ha sede il R. Liceo <i>Umberto I</i>	30,000. »
15 agosto 1893	497	126 <i>bis</i>	Lavori di riparazione ai locali del R. Istituto femminile di San Benedetto in Montagnana	18,500. »
				81,204. 91
Ministero dell'interno.				
19 ottobre 1893	599	37	Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale	10,000. »
13 settembre 1893	544	48	Sussidi per provvedimenti profilattici ai Comuni e per la istituzione di condotte veterinarie.	25,000. »
15 agosto 1893	496	49	Compensi e gratificazioni per lavori riguardanti la pubblica salute, acquisto di opere e spese varie.	200,000. »
25 agosto 1893	515			
			<i>Da riportarsi</i>	235,000. »

Segue Tabella D.

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1893-94 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i>	235,000. »
13 settembre 1893	544	54	Lavori di riduzione e di miglioramento e provviste per le stazioni sanitarie.	30,000. »
31 dicembre 1893	714	112 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per l'XI ^o Congresso medico internazionale da tenersi in Roma nel marzo 1894	30,000. »
31 dicembre 1893	715	112 <i>ter</i>	Transazione col sig. Gustavo Gismondi di Mentone in dipendenza dell'occupazione di locali adibiti ad uso di lazzaretto durante l'epidemia colerica del 1884.	25,000. »
				320,000. »
			Ministero della marina.	
13 settembre 1893	545	14	Spese varie della marina mercantile.	35,000. »
			Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
19 ottobre 1893	596	64	Concorsi e sussidi alle Camere di commercio all'estero, alle Mostre campionarie presso di esse, ai Musei commerciali, alle Agenzie commerciali italiane, a Società di esplorazioni geografiche commerciali e ad altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici italiani all'estero . .	17,000. »
19 ottobre 1893	594	107	Colonnizzazione all'interno.	30,000. »
18 febbraio 1894	48	113 <i>bis</i>	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione.	6,000. »
				53,000. »

RIASSUNTO

Ministero del tesoro.	408,445. 58
Id. delle finanze.	94,300. »
Id. dell'istruzione pubblica.	81,204. 91
Id. dell'interno	320,000. »
Id. della marina.	35,000. »
Id. di agricoltura	53,000. »
	991,950. 49

« Art. 4. In aggiunta alle facoltà date coll'articolo 4 della legge 29 giugno 1893, n. 330, il Governo del Re è autorizzato a procurarsi, nei modi in detto articolo indicati, l'ulteriore somma di lire 6,500,000 corrispondente a quella di cui fu autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1893-94 colla legge 25 giugno 1893, n. 301, per l'acquisto di materiale mobile di prima dotazione e materiale di servizio. »

(È approvato).

« Art. 5. L'articolo 5 della legge di approvazione dello stato di previsione dell'entrata del 3 giugno 1893, n. 334, è modificato come appresso:

« La somma che ai termini della legge 7 aprile 1892, n. 111, il Governo del Re è autorizzato a procurarsi per l'esercizio 1893-94, mediante l'emissione di buoni del tesoro a lunga scadenza, è fissata in 50 milioni di lire. »

(È approvato).

Provvedimenti sull'ordine del giorno.

Presidente. Per domani io proporrei che, prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto sul bilancio di assestamento testè approvato per alzata e seduta, si discuta il disegno di legge: « Convenzione sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova. »

E poi il disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 294.

(Così resta stabilito).

Sola. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sola. Vorrei chiedere all'onorevole presidente quando creda di proporre che la Camera si riunisca in Comitato segreto per discutere il proprio bilancio interno.

Presidente. Assicuro l'onorevole Sola che vivissimo desiderio mio è che presto si possa approvare anche il bilancio della Camera. Però, essendo disgraziatamente ammalato l'onorevole questore Giordano Apostoli, ed essendo bene che egli possa assistere al Comitato segreto, amerei che ne fosse differita ancora di qualche giorno la discussione.

Sola. La ringrazio.

Rampoldi. Onorevole presidente: io desidererei che fosse messo nell'ordine del giorno della seduta di domattina il disegno di legge per le Modificazioni alla legge 23 dicembre 1888 sul Monte pensioni dei maestri elementari.

Presidente. Onorevole Rampoldi, ho già detto privatamente all'onorevole presidente del Consiglio che è assolutamente impossibile tenere seduta anche domattina. Fo notare alla Camera, che, pel continuo eccessivo lavoro di questi ultimi tempi, gli impiegati sono molto affaticati ed hanno diritto ad una vacanza. Per due settimane intere abbiamo avuto due sedute al giorno, senza conceder loro alcun riposo.

Rampoldi. È troppo giusto. Ad ogni modo spero che la discussione dei disegni di legge, che ho raccomandati sia almeno stabilita per la seduta di lunedì.

Presidente. Non dubiti. Io proporrò domani che tale disegno di legge sia iscritto nell'ordine del giorno per lunedì. Così potremo lunedì stesso iniziarne la discussione.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti finanziari.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Proclamo il risultamento della votazione sul disegno di legge: Provvedimenti finanziari.

Presenti e votanti	254
Maggioranza	128
Voti favorevoli	180
Voti contrari	74

(La Camera approva).

Interrogazioni.

Presidente. Si dia lettura delle domande di interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Suardo, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere in forza di quale disposizione si proibiscano i crocchi anche di cinque o sei cittadini in piazza di Montecitorio, e se intende richiamare i fun-

zionari di pubblica sicurezza ad usare nell'adempimento del loro ufficio modi educati.

« Agnini. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla tassa di entrata imposta ai partecipanti alla Cassa pensioni delle Strade ferrate meridionali assunti in servizio dal 1° luglio 1885 al 31 dicembre 1889. »

« Stelluti-Scala. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere quali sono i suoi intendimenti alla necessità di meglio disciplinare con nuove norme legislative i Monti di Pietà. »

« Rampoldi. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.45.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Convenzione sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova. (373)

2. Provvedimenti per l'esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 29k (391) (*Urgenza*).

3. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1893-94. (267)

4. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

5. Per maggiori spese di ferrovie complementari e riparto per gli esercizi 1883-94 e 1894-95. (313)

6. Sui matrimoni degli ufficiali del Regio Esercito. (347)

7. Conversione in legge del Regio Decreto 10 agosto 1893, n. 492, che approva la tabella con la quale è determinata l'assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale. (282)

8. Modificazioni alla legge 30 agosto 1868,

n. 4613, sulle strade comunali obbligatorie. (317)

9. Modificazione della legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche. (147) (*Proposta d'iniziativa parlamentare*).

10. Miglioramento agrario nell'isola di Sardegna. (321)

11. Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso. (108)

12. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (168-187)

13. Modificazioni al 5° capoverso dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari. (341 e 341 bis)

14. Conversione in legge del Regio Decreto 27 febbraio 1894 circa il cambio dei biglietti di Banca fra gli Istituti di emissione. (318)

15. Nuove disposizioni sulla commutazione ed affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiari perpetue. (172)

16. Per prefiggere un termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e cappellanie di patronato laicale soppressi con le leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848. (336)

17. Concessione al Governo di poteri straordinari per la riforma dei pubblici servizi. (299)

18. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (242)

19. Aggregazione del comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari. (219)

20. Lavori e provviste per le strade ferrate in esercizio. (315).

21. Conversione in legge del Regio Decreto 20 dicembre 1893, col quale è approvato il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione. (290)

22. Approvazione della spesa straordinaria di lire 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda sopra Grossio in provincia di Sondrio, da inserirsi in un nuovo capitolo del bilancio dei lavori pubblici 1894-95 e diminuzione di stanziamento per somma uguale sul capitolo 21 del bilancio predetto. (387).

23. Disposizioni relative alle Società cooperative costituite a scopo di beneficenza. (141)

24. Trattato di commercio e di navigazione con la Spagna. (292)

25. Aggiunte e modificazioni alla legge del 27 maggio 1875 che istituì le casse postali di risparmio. (249)

26. Correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza. (388)

27. Modificazioni alla legge 23 dicembre 1888 sul Monte pensioni dei maestri elementari. (371).

28. Provvedimenti per liquidare i residui crediti del Demanio per capitale d'affianco

degli onori gravanti le terre del Tavoliere di Puglia e delle Tre Popolazioni (323) (*Urgenza*).

29. Modificazione alla circoscrizione giudiziaria e amministrativa dei mandamenti di Rivalta-Bormida, di Ponzone e di Acqui (385).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma. 1894. — Tip. della Camera dei Deputati.

